



CONFCOOPERATIVE

Brescia


60° *Notizie*

anno 3 numero 3 giugno 2012

**La cooperazione e
il mondo migliore**
di Marco Menni

**2012: Anno
internazionale
delle cooperative**
di Enzo Pezzini

**Richiesta dalle
cooperative di
Modena colpite
dal terremoto**



Poste Italiane S.p.A. -
Spedizione in abbonamento
postale (D.L. 353/2003 conv.
in L. 27/02/2004 n. 46) art.1
comma 1, LO/BS - € 4,00

in questo numero

Lettera del Presidente.....p.	3-4
Qui via XX Settembre.....p.	5-8
Punto servizip.	10-11
Finestra sul mondo.....p.	12-13
Spaziocoopp.	16
Agricolo - Lattiero Caseario e Zootecnicop.	18-19
Abitazionep.	20-21
Credito e Finanza.....p.	22-23
Lavoro Cultura Servizi.....p.	24-25
Solidarietà Socialep.	26-27
Inserto tecnicop.	I-XXVIII

È prevista anche la rubrica:

Lettere in Redazione

Per consentire alle cooperative di dialogare tra di loro, con la loro associazione di rappresentanza e per dare suggerimenti alla redazione. I contributi devono essere inviati a: redazione@confcooperative.brescia.it

Confcooperative Brescia Notizie
anno 3 - n. 3
Registrazione Tribunale di Brescia
n. 45/2009

Redazione e amministrazione
via XX Settembre 72
25121 Brescia

Editore: Assocoop società cooperativa
Direttore responsabile: Silvia Saiani
In redazione: Valerio Luterotti, Maurizio Magnavini, Massimo Olivari

Stampa: Acherdo S. C. - Calcinato (BS)

Progetto grafico e impaginazione: Dario Ciapetti

Fotografie: archivio di Confcooperative Brescia
Foto in copertina: Gianangelo Monchieri

Hanno collaborato a questo numero: Paolo Foglietti, Gianpietro Dossena, Stefano Gennari, Giorgio Lonardi, Enzo Pezzini, Luciana Sossi, Clara Vitale, Giuliano Sormani, Vittorino Lanza

La cooperazione e il mondo migliore

La crisi iniziata nel 2008 ha messo in evidenza la capacità della cooperazione di reggerne l'impatto meglio di altre forme societarie. Infatti, fino al 2010, le cooperative sociali e di lavoro non solo garantivano occupazione ma addirittura incrementavano leggermente il personale; la cooperazione agricola continuava a garantire condizioni di favore nei confronti degli associati e la cooperazione edilizia, pur soffrendo una certa "tenuta finanziaria", rispettava impegni e pagamenti. Potevamo anche affermare che le banche territoriali reggevano compiti e funzioni senza particolari problemi.



Purtroppo i bilanci chiusi nel 2011 cominciano a confermare quanto si temeva: la cooperazione regge meglio degli altri nel breve-medio periodo, perché le mutualità interne e la sobrietà nella gestione consentono di affrontare meglio periodi di crisi, solo se temporanei. Quanto il periodo inizia ad essere un po' troppo lungo allora anche le nostre imprese non possono più dichiararsi immuni. Le fatiche e le preoccupazioni si fanno sentire. Pesantemente. Non solo per noi, certamente: tutti i soggetti del sistema economico e finanziario stanno soffrendo. Qualcuno, come l'Ente pubblico, sta addirittura modificando ruolo, funzione e capacità di intervento rispetto al sistema economico. Parlare di crisi strutturale significa questo: sta cambiando l'attuale quadro di riferimento dello sviluppo economico, quello che è nato nel 1945 ed è durato a tutt'oggi. Sta - di fatto - nascendo un nuovo quadro, in cui cambieranno i soggetti e le loro modalità di relazione.

Anche il "noi cooperativo" richiede nuove forme di relazione. Credo sia poco produttiva la sola analisi interna alla singola cooperativa, le sue possibili ottimizzazioni e i sacrifici dei soci. Non sono certo inutili. Ma non bastano. Potremmo allora iniziare a scommettere su termini quali "rete" o "aggregazione" (anche intersettoriale). Non possiamo più permetterci il lusso di lasciare questi termini sulla carta dei documenti congressuali o dei discorsi del Presidente di turno.

Possiamo essere un modello anche per altri soggetti economici. Rimango convinto che il mondo profit delle imprese possa avere qualcosa da imparare dal mondo del non profit della cooperazione.

Certo, si coglie quanto sia difficile far sedere ad uno stesso tavolo imprese cooperative diverse, quindi persone diverse, con logiche diverse che si confrontano - per fortuna - con schiettezza. Ma occorre più fiducia verso la reciprocità. Lo scoglio principale sembra essere il mettere in comune le difficoltà, il fidarsi della relazione costruita, il chiedere pari disponibilità. Ma una volta fatto, si coglie lo stupore del vedere come poi diventi più virtuoso il passaggio successivo. Agire la relazione fidu-

ciaria *verso* e *con* gli altri sembra essere quindi l'ostacolo principale. Ma in realtà è la vera risorsa di cui disponiamo.

In un Paese – e in una provincia – dove la povertà cresce in continuazione e dove il rischio di future e ulteriori povertà sta tornando ad essere un problema di massa, dove la solitudine porta le persone ad isolarsi commettendo anche gesti inconsulti, non possiamo commettere gli stessi errori. Gli altri ci sono e insieme si può osare di più. La cooperazione non è solo una forma giuridica, è un atteggiamento di mutualità che non si limita a manifestarsi *ad intra*, ovvero tra i soli soci, vale anche *ad extra* della singola cooperativa. Possiamo essere un modello anche per altri soggetti economici. Rimango convinto che il mondo *profit* delle imprese possa avere qualcosa da imparare dal mondo del *non profit* della cooperazione, in questo periodo. Non si pensi di uscire da questa crisi mutuando pratiche e paure da una logica puramente orien-

tata al profitto. C'è qualcosa di più profondo da agire: il radicamento territoriale, il senso di responsabilità sociale e la mutualità come cultura: richiedono tempo (e apparentemente ne fanno perdere), ma è proprio questa cifra relazionale che ci distingue.

Il 2012 è stato proclamato dall'Onu come anno internazionale della cooperazione, nella convinzione che *“il modello imprenditoriale cooperativo è uno dei fattori principali dello sviluppo economico e, in particolare, che le cooperative contribuiscono allo sradicamento delle povertà”*. Lo slogan è *“Le imprese cooperative costruiscono un mondo migliore”*, se quanto dichiarato è vero, allora la pietra d'angolo è proprio la fiducia nella relazione, tra persone e tra cooperative. Si tratta di una fiducia agita nel giocarmi sfide con l'altro, nella disponibilità a cambiare abitudini e sicurezze ormai indifendibili.

Marco Menni

Cooperative Aperte il 7 luglio

L'Assemblea Generale dell'ONU ha dichiarato il 2012 Anno Internazionale delle Cooperative.

Con il tema **“Le imprese cooperative costruiscono un mondo migliore”**, l'anno ha lo scopo di sensibiliz-

zare l'opinione pubblica sul ruolo delle cooperative, sul loro contributo allo sviluppo socio-economico del territorio dove operano, senza trascurare l'obiettivo di promuovere la formazione e la crescita delle cooperative in tutto il mondo.

Per raccogliere questo invito e ribadire quanto l'ONU vuole mettere in evidenza, le cooperative aderenti a Confcooperative Brescia, in occasione della Giornata Internazionale delle Cooperative, che si celebra ogni anno il primo sabato di luglio aprono le porte della loro struttura ai cittadini sabato 7 luglio p.v.



Sicurezza, accordo sulla formazione

Diffondere la cultura per la prevenzione



Prosegue l'impegno di Concooperative Brescia in favore delle proprie associate, dei soci e degli occupati per la diffusione della cultura e di azioni concrete per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo periodo, in particolare, l'organizzazione sta promuovendo le iniziative finalizzate a consentire alle associate di adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Con l'emanazione dell'accordo Stato - Regioni, in attuazione dell'art. 37 del dlgs 81/08 e sue modifiche e integrazioni - sono state definite le modalità di effettuazione della formazione obbligatoria per i lavoratori di tutte le imprese. I corsi vanno svolti entro il mese di gennaio 2013. In fase di prima applicazione dell'intesa i dipendenti assunti dopo il 26 gennaio 2012, invece, devono effettuare il corso entro 60 giorni dall'assunzione. Relativamente alla formazione pregressa l'accordo prevede che potrà essere riconosciuta se il datore di lavoro comprova di averla svolta nel rispetto delle previsioni normative. Il percorso

formativo è strutturato in due moduli: quello generale di 4 ore, per trattare i concetti basilari della prevenzione e sicurezza, e il modulo per la formazione specifica con durata di 4, 8 o 12 ore in funzione dei

“Con un accordo tra le Centrali Cooperative e le Organizzazioni Sindacali, sarà costituito l'Organismo Paritetico Provinciale al quale le imprese cooperative dovranno preventivamente chiedere la collaborazione per la realizzazione dei corsi di formazione”

rischi riferiti alle mansioni e al comparto di appartenenza dell'azienda. Inoltre, è recentissima l'approvazione dell'accordo concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento della stessa, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. La parte relativa alle attrezzature si applica a piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru su autocarro,

carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, macchine movimento terra e pompe per calcestruzzo.

Quindi un pacchetto importante, anche nelle sanzioni che sono significative in caso d'inadempienza a carico del datore di lavoro. Il Testo unico prevede l'arresto da 2 a 4 mesi, o l'ammenda da 800 a 3000 euro. A seguito di numerosi incontri, nelle prossime settimane Concooperative Brescia unitamente alle altre centrali cooperative Legacoop e AGCI e alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, in ottemperanza all'art. 37, c 12 del D.Lgs 81/08, costituirà l'Organismo Paritetico Provinciale, al quale le imprese cooperative dovranno preventivamente chiedere la collaborazione per la realizzazione dei corsi di formazione. Sarà indispensabile dimostrare che il progetto formativo sia stato definito con la consultazione attiva del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della cooperativa o ove non presente del RLS Territoriale.

Paolo Foglietti



QUI VIA XX SETTEMBRE

Confcooperative Brescia - gli organi sociali

Consiglio Provinciale

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1 Menni Marco | 27 Pricoco Adalgisa |
| 2 Baresi Marco | 28 Rauzi Maria |
| 3 Belli Cristiano | 29 Rossi Rosa |
| 4 Bergamaschi Gianfranco | 30 Ruggeri Carlo |
| 5 Bianchi Luigi Bruno | 31 Scalvini Felice |
| 6 Carlotti Nerina | 32 Tomasini Giacomo |
| 7 Ciapetti Dario | 33 Tomasini Pietro |
| 8 Corsini Vincenza | 34 Vitale Clara |
| 9 Donzelli Rosangela | 35 Volpi Fabio |
| 10 Fedeli Alberto | 36 Zani Maurizio |
| 11 Fenaroli Alessandro | Presidenti di Settore |
| 12 Gaspari Vincenzo | 37 Boldini Martino |
| 13 Guainazzi Davide | 38 Felicioli Giancarlo |
| 14 Linetti Angelo | 39 Foglietti Paolo |
| 15 Losio Vittorino | 40 Losi Luigi |
| 16 Luterotti Valerio | 41 Negrini Valeria |
| 17 Malé Massimiliano | |
| 18 Marcelli Roberto | Collegio Sindacale |
| 19 Marchini Giovita Fausto | 1 Brambilla Dario |
| 20 Mensi Fabio | 2 Capretti Giuseppe |
| 21 Mulé Giuseppe | 3 Picchieri Franco |
| 22 Pace Luigi | |
| 23 Percassi Paolo | Direttore |
| 24 Perna Luca | Gorini Federico |
| 25 Piva Massimo | Vice Direttore |
| 26 Porazzi Mauro | Arici Raffaele |



QUI VIA XX SETTEMBRE

Consiglio di Presidenza

È composto da 13 membri.

Il Presidente è stato eletto dall'Assemblea Provinciale del 25/02/2012.

I Vice Presidente e i Consiglieri sono stati eletti dal Consiglio Provinciale del 30/03/2012.

MENNI MARCO.....Presidente	CORSINI VINCENZA.....Consigliere
FOGLIETTI PAOLO.....Vice Presidente	FENAROLI ALESSANDRO ...Consigliere
LUTEROTTI VALERIOVice Presidente	GASPARI VINCENZO.....Consigliere
NEGRINI VALERIAVice Presidente	LOSI LUIGI.....Consigliere
BARESİ MARCO.....Consigliere	TOMASINI GIACOMOConsigliere
BELLI CRISTIANO.....Consigliere	ZANI MAURIZIOConsigliere
CIAPETTI DARIO.....Consigliere	

I rappresentanti bresciani a Milano e Roma

Rappresentanze bresciane nelle Federazioni regionali e nazionali

Settore	Federazione regionale	Federazione nazionale
ABITAZIONE (FEDERABITAZIONE)	Assemblea Regionale del 13/05/2010 Consiglieri: Tomasini Giacomo (nominato Vice Presidente il 07/06/2010), Felicioli Giancarlo, Manessi Giancarlo	Assemblea Nazionale del 18/06/2010 Consiglieri: Felicioli Giancarlo, Tomasini Giacomo
AGRICOLO LATTIERO CASEARIO ZOOTECNICO (FEDAGRI)	Assemblea Regionale del 22/02/2010 Consiglieri: Losi Luigi (Vice Presidente), Bellini Luigi, Boldini Martino, Guainazzi Davide, Panteghini Giancarlo <u>Comitato Lattiero Caseario:</u> Migliorati Giovanni, Ottolini Marco, Sala Luigi <u>Comitato Zootecnico e Servizi:</u> Bernocchi Giulio, Canobbio Mauro, Pennacchio Antonio	Assemblea Nazionale del 24/03/2010 Consiglieri: Boldini Martino, Losi Luigi <u>Comitato Servizio Agricolo e Servizi:</u> Bellini Luigi, Losi Luigi <u>Comitato Lattiero Caseario:</u> Migliorati Giovanni <u>Comitato Ortoflorofrutticolo:</u> Pastori Lorenzo <u>Comitato Zootecnico:</u> Bernocchi Giulio
CONSUMO (FEDERCONSUMO)	Assemblea Regionale del 20/04/2010 Consiglieri: Bianchi Luigi	
CULTURA - TURISMO - SPORT (FEDERCULTURA TURISMO SPORT)	Assemblea Regionale del 28/04/2010 Consiglieri: Rauzi Maria (nominata Vice Presidente il 19/05/2010), Casa Luciano, Lonardi Giorgio, Pagnoni Francesco	Assemblea Nazionale del 27/05/2010 Comitato Spettacolo: Pagnoni Francesco, Rauzi Maria
PRODUZIONE LAVORO - SERVIZI (FEDERLAVORO E SERVIZI)	Assemblea Regionale del 06/05/2010 Consiglieri: Foglietti Paolo (Vice Presidente), Lonardi Giorgio, Mensi Fabio	Assemblea Nazionale del 11/06/2010 Referente Settore Sostenibilità: Foglietti Paolo
SOLIDARIETÀ SOCIALE (FEDERSOLIDARIETÀ)	Assemblea Regionale del 11/02/2010 Consiglieri: Negrini Valeria (Vice Presidente), Chiari Luigi, Copetta Lidia, Luterotti Valerio, Mariani Alessandro	Assemblea Nazionale del 03/03/2010 Consiglieri: Luterotti Valerio, Negrini Valeria
SANITÀ (FEDERAZIONESANITÀ)	Assemblea Regionale del 11/03/2011 Consiglieri: Capretti Giuseppe, Ciapetti Dario, Ghisleri Domenico, Luterotti Valerio, Serughetti Diego	Assemblea Nazionale del 22/04/2010 Consiglieri: Losio Vittorino, Percassi Paolo



Confcooperative Lombardia e Confcooperative nazionale

CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA

27 consiglieri + Presidente Ottolini Maurizio + 18 membri di diritto
Marchini G. Fausto
(C.d.P - Vice Presidente)
Felicioli Giancarlo
Losi Luigi
Menni Marco
Negrini Valeria
Serughetti Diego
Tebaldini Matteo

CONFCOOPERATIVE NAZIONALE

75 consiglieri + Presidente Marino Luigi
Marcelli Roberto (C.d.P.)
Corsini Vincenza
Menni Marco

QUI VIA XX SETTEMBRE

Notizie brevi

Richiesta dalle cooperative di Modena colpite dal terremoto

Confcooperative Modena richiede alle sedi provinciali di Confcooperative disponibilità o contatti utili per recuperare strutture abitative o di immagazzinamento temporanee: prefabbricati, roulotte, camper, container attrezzati e similari.

Tali strutture andrebbero a fronteggiare l'esigenza delle cooperative associate della provincia di Modena colpite dagli eventi sismici in corso di disporre di uffici temporanei o magazzini per riprendere l'attività lavorativa e insieme l'esigenza abitativa dei soci di cooperative rimasti senza casa.

Le segnalazioni utili sono da trasmettere a: Giuseppe Caserta, Confcooperative Modena, Area Servizi, Sociale e Sanità, Ufficio 059-384613 Cell. 346/0425774, e-mail caserta.g@confcooperative.it



www.modena.confcooperative.it - Il sito di Confcooperative Modena

www.imprendocoop.it - Il sito delle cooperative e dei loro prodotti, servizi, attività

Incontro con il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha accolto l'invito dell'Alleanza delle Cooperative Italiane a partecipare alla celebrazione dell'Anno Internazionale delle Cooperative indetto dall'ONU, la mattina del 5 luglio p.v. a Roma presso il Parco della Musica - "Sala Sinopoli" - Viale Pietro de Coubertin n. 30. È un'occa-

sione importante per sottolineare in che modo "le imprese cooperative costruiscono un mondo migliore", come recita lo slogan coniato per l'occasione dalle Nazioni Unite.



Nuova sede per Confcooperative Lombardia

Confcooperative Lombardia ha trasferito i propri uffici nella nuova sede in Via Fabio Filzi, 17 a Milano

Questi i nuovi contatti telefonici:

Confcooperative Lombardia

(tel. 02/89.05.45.00; fax 02/89.05.45.40)

Irecoop Lombardia

(tel. 02/89.05.45.30; fax 02/89.05.45.41)

Cooperfidi Italia

(tel. 02/89.05.45.10)

www.lombardia.confcooperative.it

Carta Pari Opportunità

Nerina Carlotti è stata presente, come rappresentante di Confcooperative Brescia, all'incontro di Presentazione della Carta per le pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro che si è

tenuto il 30 marzo presso Centro Paolo VI organizzato dall'Ufficio della Consigliera delle Pari Opportunità di Brescia. Al termine Confcooperative Brescia ha sottoscritto la Carta per le Pari Opportunità.

Prodotti petroliferi

Officina

Gpl

Ricambi



AGRICAM
www.agricam.it

Avanti, insieme.

Serbatoi Gasolio

Lubrificanti

**Pneumatici
Agricoli e Auto**

**Macchine
e Attrezzature Agricole**

AGRICAM
SOC. COOP. R.L.

Via Bornate, 1 - 25018 Montichiari - Brescia
T. 030 961185 - F. 030 9658888 - www.agricam.it - agricam@agricam.it



SAME



Dopo gli interventi di Raffaele Arici prosegue il percorso di presentazione dei singoli servizi

Il servizio paghe



Sarebbe riduttivo identificare nell'Ufficio paghe solamente un luogo di elaborazione cedolini e adempimenti connessi al rapporto di lavoro subordinato e non.

La filosofia che negli ultimi anni ha caratterizzato il servizio paghe e consulenza dal lavoro non si esaurisce nel mero assolvimento di obblighi e adempimenti previsti dalla legge, si pone piuttosto l'obiettivo di essere parte integrante del percorso di gestione delle Risorse Umane all'interno delle aziende. Per questo, partendo dall'analisi della specificità di ogni singola cooperativa, ci poniamo l'obiettivo di essere strumento efficace, flessibile, armonizzabile con la realtà specifica.

Lo facciamo attraverso l'azione di personale qualificato e strumenti informatici innovativi; l'ufficio infatti offre software integrabili con procedure già esistenti nelle aziende e con periodici percorsi di aggiornamento.

Di fondamentale importanza la collaborazione con gli altri uffici di Assocoop sia in materia fiscale che giuslavoristi-

ca e legale senza i quali alcuni interventi risulterebbero meno incisivi e fruibili.

Di seguito l'esposizione dei principali interventi che ci vedono impegnati.

- Assistenza e consulenza circa l'instaurazione rapporti di lavoro anche con analisi della singola posizione del lavoratore al fine di ottimizzare le risorse economiche disponibili.
- Elaborazione cedolini paga nel rispetto dei ccnl di riferimento e di settore (il nostro ufficio gestisce direttamente più di 7000 cedolini paga e applica circa 30 contratti collettivi nazionali)
- Adempimenti mensili obbligatori (Libro Unico, Uniemens, denunce a Casse Edili, Enti Bilaterali, Fondi di assistenza e previdenza, ecc.)
- Adempimenti annuali obbligatori (Autoliquidazione Inail, modelli cud, modello 770, gestione modelli 730, ecc)
- Consulenza nella complessa interpretazione delle norme di legge in materia di lavoro e

verifica degli aspetti civilistici, previdenziali, assicurativi.

- Gestione procedimenti disciplinari anche presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
 - Assistenza durante e a seguito visite ispettive da parte degli Enti preposti.
 - Gestione accordi per cig ordinaria, straordinaria, in deroga.
 - Formazione personale amministrativo assunto in cooperativa tramite appositi percorsi condivisi.
 - Formazione e consulenza a Consorzi associati che gestiscono in proprio il servizio paghe in qualità di CED.
- L'ufficio paghe di Assocop gestisce da alcuni anni anche l'accompagnamento, la formazione, la consulenza al Centro Servizi di Confcooperative di Pavia.
- Viene inoltre fornita la consulenza tecnica alla Commissione Parititeca Provinciale anche per la stipula di Contratti di secondo livello nonché per la predisposizione delle tabelle costo del lavoro provinciali

Di rilevante importanza il confronto leale, dignitoso, professionale (a volte anche duro ma sempre nel rispetto dei ruoli) con le Organizzazioni Sindacali Territoriali con le quali in questi anni si sono raggiunti risultati, sia in termini numerici che qualitativi, di estrema rilevanza per la serenità necessaria a gestire i rapporti di lavoro all'interno delle cooperative..

Una persona qualificata dell'ufficio paghe di Assocoop rappresenta inoltre Confcooperative Brescia in Commissione di Conciliazione istituita presso la DTL di Brescia. Anche l'apporto che l'ufficio paghe di Assocoop fornisce al Tavolo Tecnico Regionale rappresenta un elemento di professionalità riconosciuta da tutti i rappresentanti provinciali.



Per finire ci sembra utile ricordare come, in questo particolare e difficile contesto economico-sociale, l'apporto dell'ufficio paghe in termini di lettura dei bisogni, accompagnamento del Consiglio di Amministrazione, partecipazione alle Assemblee dei soci con proposte anche difficili di percorsi di tenuta economica e finanziaria, sia stato e continui ad essere elemento di professionalità nonché contributo alla stesura collettiva di ri-

sposte complessive alle realtà cooperative.

Più che tecnici delle paghe ci piace essere definiti cooperatori che utilizzano le conoscenze professionali e le sensibilità individuali a servizio del sistema cooperativo.

Luciana Sossi

(Sono stati presentati i servizi: contabilità – giugno 2011, segreteria – settembre 2011; fiscale – dicembre 2011)

SERVIZIO PAGHE

Responsabile ufficio paghe e Consulenza del Lavoro

- Luciana Sossi

Addetti

- Ciulli Antonella
- Marini Daniele
- Morghen Annalisa
- Bonetti Federico
- Sogos Silvia
- Morandi Francesca
- Bianchi Margherita
- Bariselli Serena
- Natale Valerio
- Guerini Monica
- Rosa Alessandra

- Borella Barbara
- Ghidoni Elena
- Mantovani Sarah
- Milini Michela
- Di Filippo Pamela
- Giordano Francesca
- Medeghini Sonia

Consulente addetta paghe interne e società collegate

- Mara Savoldi

Informatico e responsabile programmi ufficio paghe

- Cesare Piccinelli

Legale collaboratore Ufficio Paghe

- Gianluca Geromel

2012: Anno internazionale delle cooperative

Un'occasione da non perdere

L'organizzazione delle Nazioni Unite ha proclamato l'anno 2012 *Anno internazionale delle cooperative* e assunto come slogan "Le cooperative costruiscono un mondo migliore".

È il riconoscimento del modello cooperativo come fattore di sviluppo economico e sociale, in particolare per la riduzione della povertà, per la creazione di occupazione e per l'integrazione sociale. Con tale iniziativa, le Nazioni Unite incoraggiano i governi a stabilire politiche, leggi e regolamenti che contribuiscano alla formazione, alla crescita ed alla stabilità delle cooperative. Si tratta di un'opportunità eccezionale: un riconoscimento a livello mondiale del ruolo e della funzione della cooperazione, ma anche e soprattutto una grande occasione di visibilità, conoscenza e promozione dello strumento cooperativo.

È anche il risultato di una tenace e continua azione di *lobbying* da parte dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, associazione sorta nel lontano 1895 che da oltre un secolo costituisce lo strumento della cooperazione per l'azione concreta ed il dialogo fecondo con le istituzioni internazionali. Ne sono segno la Giornata Internazionale delle Cooperative, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, che si celebra ogni anno nel primo sabato di luglio, e il partenariato con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che ha adottato nel 2002 una significativa raccomandazione sulla "promozione delle cooperative".

Il particolare e difficile contesto di crisi economica permette di interpretare la scelta dell'ONU con un'ulteriore chiave di lettura: le difficoltà attuali stanno mettendo in discussione l'attuale sistema di sviluppo economico, basato sulla logica della massimizzazione del profitto, rendendo evidente l'urgenza di soluzioni equilibrate che sappiano conciliare economia e società.

Fortunatamente, sta lentamente maturando la coscienza che il pluralismo delle forme imprenditoriali è una ricchezza ed una garanzia

di stabilità e di democrazia economica: emerge con sempre più forza la pertinenza delle imprese cooperative, che continuano ad essere in una fase di crescita nelle economie più evolute come in quelle in via di sviluppo. La versatilità del metodo cooperativo lo rende applicabile alle più svariate attività

economiche e sociali, rendendolo capace di costante germinazione e rafforzamento del tessuto imprenditoriale.

Durante l'anno internazionale – lanciato ufficialmente lo scorso 31 ottobre 2011 a New York in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite – sono previste una molteplicità d'iniziative in tutti i paesi, a partire dalle conferenze stampa di presentazione o di rilancio che si sono svolte contemporaneamente il 12 gennaio in molti paesi e luoghi.

Durante l'anno sono tre gli eventi di particolare rilevanza internazionale che vedono il

“Un periodo unico e privilegiato che va animato non solo nella dimensione internazionale ma anche localmente, nelle regioni e nei territori, per proseguire nell'enorme lavoro di promozione e conoscenza del cooperativismo da fare presso l'opinione pubblica e i nostri stessi soci”

coinvolgimento diretto dell'Alleanza Cooperativa Internazionale. Innanzitutto, l'evento organizzato congiuntamente con Euricse (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises) dal titolo *La promozione della comprensione delle cooperative per un mondo migliore*, che si è tenuto il 15 e 16 marzo a Venezia, con l'intento di riunire i massimi esperti e studiosi a livello mondiale dell'esperienza cooperativa per fornire nuove interpretazioni del ruolo delle cooperative dal punto di vista non solo economico ma anche sociale e giuridico.

Il secondo evento si terrà dall'8 all'11 ottobre in Québec, promosso dall'importate e storica esperienza di credito cooperativo delle Casse "Desjardins"; destinatari delle proposte sono soprattutto i presidenti, dirigenti e amministratori delle imprese cooperative, che potranno condividere le sfide comuni e le possibili strategie per consolidare la posizione del movimento cooperativo come attore fondamentale per la scena mondiale.

Dal 31 ottobre al 2 Novembre, infine, sarà organizzata a Manchester - luogo che ha visto la nascita del movimento cooperativo moderno - *ICA Expo 2012*, una fiera internazio-



nale per le cooperative nell'ambito della quale si terrà, come atto conclusivo dell'anno internazionale, il congresso dell'Alleanza Internazionale delle Cooperative.

Inoltre, con la regia di *Cooperatives Europe*, dal 23 al 26 aprile si è tenuta una settimana della cooperazione a Bruxelles con iniziative presso le diverse istituzioni europee: Commissione, Parlamento, Comitato economico e Sociale, Comitato delle Regioni.

È quindi un periodo unico e privilegiato che va animato non solo nella dimensione internazionale ma anche localmente, nelle regioni e nei territori, per proseguire nell'enorme lavoro di promozione e conoscenza del cooperativismo da fare presso l'opinione pubblica ed i nostri stessi soci.

Enzo Pezzini



Il logo dell'Anno Internazionale delle Cooperative 2012 evoca la definizione delle imprese cooperative quali associazioni autonome di persone che, volontariamente, si uniscono per soddisfare i propri comuni bisogni economici, sociali e culturali, per il tramite di un'impresa di proprietà comune e democraticamente controllata. Basato sullo slogan dell'anno, "le imprese cooperative costruiscono un mondo migliore", il logo mostra sette persone che lavorano insieme per alzare e sorreggere un cubo. Il cubo rappresenta i vari progetti, aspirazioni ed obiettivi sui quali le imprese cooperative sono costruite, e i traguardi che possono essere raggiunti. Le sette persone rappresentano i sette principi del movimento cooperativo, ovvero: adesione volontaria e aperta a tutti; potere democratico esercitato dai soci; partecipazione economica dei soci; autonomia e indipendenza; educazione, formazione, informazione; cooperazione tra cooperative; impegno verso la comunità. Come illustrato dal logo, i sette principi consentono ai soci cooperatori di raggiungere gli obiettivi e i desideri che altrimenti non avrebbero raggiunto attraverso gli sforzi individuali.

Sito dedicato all'Anno Internazionale delle Cooperative: <http://social.un.org/coopsyear/index.shtml>



CONFCOOPERATIVE

Brescia



Hai bisogno di aiuto per gli adempimenti amministrativi?

Contatta il Centro Servizi di Confcooperative Brescia

ASSOCOOP Srl è il Centro Servizi di Confcooperative Brescia che affianca le imprese nella redazione e nel deposito presso gli Enti competenti dei seguenti atti:

BILANCIO

RINNOVO CARICHE SOCIALI

INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITA'

APERTURA/CHIUSURA UNITA' LOCALI

ASSOCOOP Srl

è sportello convenzionato con la CCIAA di Brescia per il rilascio di CERTIFICATI - VISURE CAMERALI - COPIE DI ATTI E BILANCI ARCHIVIATI OTTICAMENTE

Rilascia SMART CARD E CARTA NAZIONALE SERVIZI

Gestisce l'ATTIVAZIONE E IL RINNOVO DELLE CASELLE DI POSTA CERTIFICATA

Fornisce assistenza per tutti gli ATTI SOCIETARI (costituzioni - modifiche - liquidazioni) in collaborazione con consulenti legali e con notai convenzionati

Assocoop srl – Centro servizi di Confcooperative Brescia
Via XX Settembre, 72 – Brescia
Ufficio Segreteria associate tel. 030.3742.242

IL POTERE DI RAPPRESENTANZA

Si terranno o si sono già tenute le assemblee di approvazione del bilancio di esercizio e di rinnovo cariche.

Con lo Statuto o con la deliberazione di nomina degli amministratori, viene attribuito agli stessi, ovvero ad uno specifico di essi, il potere di rappresentanza della società.

Tale potere riveste carattere generale ed è quindi riferibile ad ogni atto o attività compiuta dell'amministratore in nome della società nei confronti dei terzi.

Generalmente, il potere di rappresentanza compete a tutti gli amministratori, ma può essere limitato ad alcuni di essi oppure limitato da specifiche previsioni statutarie o altrettante specifiche previsioni contenute nell'atto di nomina.

Solitamente i limiti sono relativi all'impossibilità di sottoscrivere determinate tipologie di atti o atti aventi ad oggetto una somma superiore ad una soglia di valore prestabilita.

Il divieto a contrarre tali atti può essere sia di carattere assoluto o prevedere una determinata procedura di approvazione.

Il potere di rappresentanza non deve essere confuso con il potere di gestione, che attribuisce agli amministratori il potere di assu-

mere ogni decisione in merito alla gestione della società ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, mentre con il potere di rappresentanza l'amministratore ha la facoltà di rappresentare la società, anche processualmente, di fronte e nei confronti dei terzi.

Le limitazioni convenzionali ai poteri degli amministratori, anche laddove si sia provveduto ai relativi adempimenti pubblicitari, non sono opponibili ai terzi che abbiano agito in buona fede.

In conseguenza, gli atti di gestione compiuti dagli amministratori in assenza della necessaria autorizzazione assembleare saranno considerati validi e vincolanti per la società, non potendo questa eccepire ai terzi la violazione della relativa limitazione statutaria, fatto salvo il caso di dolo.

In particolare la gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva agli amministratori, i quali hanno poteri di gestione estesi a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e una rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società.

Lo statuto o l'atto di nomina o di delega possono limitare in vario modo questi poteri di gestione o di rappresentanza, o entrambi, anche prevedendo una dissociazione tra rappresentanza generale

(ad esempio attribuita al Presidente) e poteri di gestione (ad esempio attribuiti al consiglio, al comitato esecutivo o ad amministratori delegati).

In tutti questi casi le limitazioni che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Nei rapporti esterni, per tutelare l'affidamento dei terzi - e salva l'*exceptio doli* - sia gli atti compiuti dall'amministratore munito del potere di rappresentanza ma privo del potere di gestione (atti estranei all'oggetto sociale o casi di dissociazione del potere di rappresentanza dal potere di gestione), sia gli atti che eccedono i limiti - anche se pubblicati - posti ai poteri di rappresentanza o gestione, rimangono validi e impegnativi; nei rapporti interni, invece, la mancanza o eccesso di potere o l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale restano rilevanti quale base per un'azione di responsabilità, quale giusta causa di revoca, e quale motivo di denuncia al collegio sindacale o al tribunale.

Fabrizio Castellini

legale

REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

E' stata emanata da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti la Determinazione n. 1 del 16 maggio 2012.

La Determinazione offre indicazioni integrative (in merito ai requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) rispetto a quelle già contenute nella precedente Determinazione n. 1 del 2010 e si è resa necessaria a seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal legislatore.

Già con la Determinazione n. 1/2010, infatti, l'Autorità aveva fornito agli operatori del settore indicazioni interpretative alla luce del mutato assetto normativo introdotto dal Codice dei Contratti (che aveva innovato - appunto - i requisiti in precedenza disciplinati dall'art. 75 del D.P.R. n. 554/1999).

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 (c.d. "Decreto Sviluppo"), sono intervenute ulteriori e significative modifiche all'art. 38 del Dlgs 163/2006, che hanno indotto l'AVCP ad avviare una consultazione pubblica sul tema delle cause di esclusione dalle gara, pubblicando a margine di essa un ulteriore documento, destinato ad agevolare il lavoro degli operatori del settore e denominato: "Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause e costo del lavoro".

Nel corso dei mesi l'opera di rifor-

ma legislativa non si è arrestata poiché sono sopravvenuti ulteriori disposizioni che hanno inciso proprio sulla disciplina dei requisiti di ordine generale, ed in particolare si sottolinea:

- il D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (che ha modificato l'art. 38, comma 1-ter del Codice, attribuendo all'Autorità il potere di graduare l'irrogazione della sanzione interdittiva ivi prevista);
- il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (che ha novellato il comma 2 dell'art. 38 del Codice, in riferimento al comma 1, lett. g), specificando che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili).

Pertanto, alla luce dell'insieme delle modifiche normative introdotte dalle disposizioni suddette, l'AVCP ha ritenuto opportuno intervenire nuovamente sulla materia, offrendo indicazioni integrative rispetto alla (ormai in parte superata) Determinazione n. 1/2010.

L'Autorità ha dunque provveduto con la nuova Determinazione n. 1,

depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 11 giugno 2012.

La Determinazione si incentra, in particolare, sui seguenti argomenti specifici:

- misure di prevenzione (articolo 38, comma 1, lett. b);
- sentenze di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale e reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (articolo 38, comma 1, lett. c);
- divieto di intestazione fiduciaria (articolo 38, comma 1, lett. d);
- irregolarità fiscali (articolo 38, comma 1, lett. g);
- false dichiarazioni (articolo 38, comma 1, lett. h);
- irregolarità contributive (articolo 38, comma 1, lett. i);
- sospensione o revoca dell'attestazione SOA (articolo 38, comma 1, lett. m-bis);
- omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione (articolo 38, comma 1, lett. m-ter);
- rapporti di controllo e collegamento sostanziale (modifiche all'articolo 38, comma 2 del Codice, in riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater);
- modifiche apportate al comma 1-bis dell'articolo 38.

Il testo completo della Determinazione è scaricabile dal sito www.confcooperative.brescia.it - Documentazione/area intersettoriale

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: PAGAMENTI ACCELERATI

In data 22 maggio 2012, sulla base delle sollecitazioni provenienti dalle Associazioni imprenditoriali (fra le quali Confcooperative direttamente e da tempo impegnata a risolvere, almeno in parte, il problema del ritardo nei pagamenti dalla P.A.), il Governo ha approvato un pacchetto di iniziative dedicato all'accelerazione dei tempi di pagamento della P.A., articolato in quattro decreti ministeriali:

Due decreti riguardano la certificazione dei crediti dalla PA (rispettivamente quelli verso le Amministrazioni centrali - inclusi gli enti pubblici nazionali e quelli verso Regioni ed Enti locali - incluse le Asl).

Il terzo è il decreto compensazioni consente di utilizzare i debiti fiscali iscritti a ruolo (attuazione della Legge n. 78 del 2010).

Il quarto provvedimento riguarda l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia a favore delle imprese creditrici della PA (attuazione del Decreto "Salva Italia").

A ciò si aggiunge l'accordo siglato fra ABI e Associazioni imprenditoriali che, costituendo un plafond "Crediti Pa" dedicato alla smobilizzo dei crediti delle imprese verso la P.A., intende sbloccare 20-30 miliardi di crediti vantati da imprese, su un debito complessivo della P.A. intorno ai 70 miliardi. Contestualmente è stato siglato un ulteriore protocollo per l'istituzione di un plafond "Progetti Investimenti Italia" dedicato a finanziare investimenti delle piccole e medie imprese (le richieste per il finanziamento dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012 e possono ottenere risorse anche gli investimenti avviati nei 6 mesi precedenti al momento di presentazione della domanda).

Il Governo quindi, riconoscendo la si-

tuazione di emergenza, ha adottato tali misure volte a semplificare la certificazione dei crediti: presupposto per ottenere liquidità tramite il sistema bancario e la compensazione dei debiti. Tale atto rappresenta un importante tassello, tuttavia si ribadisce che la normalizzazione del sistema dei pagamenti deve volgere rapidamente verso il recepimento della Direttiva «late payments» (direttiva comunitaria che indica nei 60 giorni il termine massimo entro il quale pagare i fornitori) e a un miglioramento delle procedure anche contabili interne alla pubblica amministrazione.

Di seguito analizziamo i diversi steps:

La certificazione. Il primo passo che devono compiere le cooperative per poter arrivare alla compensazione dei crediti è ottenere la certificazione che la somma vantata non sia prescritta, sia certa, liquida ed esigibile. Al riguardo la cooperativa dovrà inviare via PEC all'amministrazione il modulo contenente i dati di creditore e debitore (P.A.), importo del credito e tipologia del documento attestante (allegando le fatture). A tale iter ordinario entro tre mesi si affiancherà la procedura semplificata (elettronica) attivabile a valle della predisposizione della piattaforma elettronica Consip, evitando così gli obblighi di redazione di atto pubblico e di notificazione nel caso di cessione. L'Ente pubblico ha 60 giorni di tempo per rispondere, riconoscendo l'importo (specificando la data in cui intende pagare che deve essere entro 12 mesi dall'inizio dell'iter), oppure apportando cambiamenti o rifiutando l'addebito (ma in questo caso deve motivare). Al momento dell'invio l'impresa deve dichiarare se intende far valere la compensa-

zione con somme iscritte a ruolo e comunque, attivando questo procedimento, ci si impegna a non avviare altre azioni giudiziarie nei confronti del debitore.

Dopo aver certificato il credito, l'impresa può scegliere fra tre soluzioni diverse per ricevere i soldi:

1. compensare con debiti iscritti a ruolo,
2. ottenere un'anticipazione bancaria,
3. cedere il credito a un intermediario finanziario (pro soluto o pro solvendo).

La compensazione. Si possono utilizzare in compensazione crediti iscritti a ruolo entro il 30 aprile 2012, sia erariali sia locali e anche contributivi, verso l'INAIL e verso il Servizio Sanitario Nazionale. Basta presentare la certificazione all'agente di riscossione, che ha tre giorni di tempo per verificare la veridicità e girare il tutto all'Ente debitore, che risponde entro dieci giorni. Se la risposta è positiva, la compensazione viene comunicata entro cinque giorni, via PEC, e l'Ente ha poi 12 mesi per pagare. Se l'Ente non paga, interviene lo Stato riducendo i trasferimenti.

Anticipazione bancaria. Le imprese con la certificazione possono entro il 31 dicembre 2012 presentare domanda di cessione del credito presso gli istituti bancari che aderiranno all'iniziativa. Questi saranno tenuti a deliberare l'operazione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Le somme erogate dalla banca come anticipo del credito non si sovrappongono ad altre eventuali tipologie di finanziamento già attivate o al castello bancario (che quindi non si riduce). L'anticipazione non potrà essere

legale

inferiore al 70% dell'ammontare del credito che l'impresa vanta nei confronti della Pa e la durata sarà coerente con la data di pagamento prevista. Le imprese che possono accedere al plafond "Crediti Pa" sono le PMI che operano in Italia di tutti i settori che, al momento della domanda, non devono avere posizioni classificate dalla banca come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturata o esposizioni scadute - sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Per le imprese con esposizioni scadute (sconfinamenti da oltre 90 giorni fino a 180), la banca può valutare la realizzazione dell'operazione se il ri-

tardo nel pagamento è imputabile al mancato incasso dei crediti P.A. Il tasso d'interesse/sconto applicabile sarà determinato dal costo della "provvista" per la banca costituito dal tasso di riferimento principale della BCE e da uno spread collocato all'interno di una forchetta tra 80 e 137 punti base in funzione della qualità dell'impresa, del garante e della tipologia dell'operazione.

L'anticipazione può essere assistita (sia direttamente che tramite Confidi) dal Fondo di Garanzia fino al 70% dell'importo o all'80% in caso di apporto di risorse delle Regioni e comunque con un massimo pari a 2,5

milioni di Euro per una singola azienda. Non sono dovute commissioni per la garanzia bancaria per le imprese del Mezzogiorno, le imprese femminili, le aziende in amministrazione straordinaria, le micro imprese con contratto di rete, le imprese sociali.

Cessione del credito. Infine, c'è la possibilità di cedere il credito, a una banca o a un intermediario: sarà possibile farlo sia scegliendo il pro soluto (per cui il rischio passa a chi acquista il credito), o con il pro solvendo, per cui invece è l'impresa che resta responsabile in caso di insolvenza del debitore.

DE-CERTIFICAZIONE NEI RAPPORTI TRA PRIVATI E P.A.

In base a quanto disposto dall'articolo 40 del D.p.r. n. 445/2000 (come modificato dall'articolo 15 della Legge n. 183/2000 - Legge di stabilità 2012) a partire dal 1 gennaio 2012, le pubbliche amministrazioni non possono più chiedere ai privati certificati provenienti da altri uffici pubblici, né rilasciare certificati da esibire ad altre amministrazioni pubbliche.

Le nuove disposizioni, hanno come finalità la piena realizzazione della c.d. "de-certificazione" nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni, dando concreta attuazione alla disciplina sulle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni (autocertificazioni) e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

In sintesi, le nuove norme prevedono che:

- nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi, le certificazioni della pubblica amministrazione riguardanti stati, qualità personali e fatti, sono sostituite dall'autocertificazione e dall'atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/00).

Conseguentemente, i certificati provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; fermo restando l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rilasciare i certificati, le stesse dovranno obbligatoriamente apporvi, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Con detta dicitura si inibisce, in sintesi, alle pubbliche amministrazioni di chiedere certificati che possono essere sostituiti da autocertificazioni o atti di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. n. 445/00;

- le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) dovranno essere acquisite d'ufficio, ovvero controllate dalle amministrazioni precedenti.

In questa sede preme evidenziare che, a pochi mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono pervenute al Ministero per la Pubblica Amministrazione numerose richieste di chiarimenti circa l'esat-

to ambito di applicazione della "de-certificazione".

A seguito di tali richieste, il 18 maggio 2012, il Ministero ha emanato la Circolare n. 5, con cui ha fornito chiarimenti sull'esatta applicazione dell'istituto, prendendo in considerazione due ipotesi particolari.

1. Certificati rilasciati per l'estero

Dubbi sono sorti circa l'obbligo di apporre la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", anche per i certificati rilasciati per l'estero. Il Ministero ha chiarito che il divieto di depositare ad un'amministrazione un certificato rilasciato da un'altra amministrazione, si applica solo tra le amministrazioni dello Stato italiano.

Conseguentemente, se il cittadino richiede il rilascio di un certificato da depositare presso un'amministrazione di uno Stato diverso da quello italiano, la dicitura sopra enunciata non va apposta.

Tuttavia, per evitare che tale certificato venga poi presentato ad un'amministrazione italiana - e come tale sia affetto da nullità - deve essere apposta la dicitura "Ai sensi dell'articolo 40, D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero".

2. Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie

In questo caso, si è evidenziato come alcune amministrazioni ri-

fiutino il rilascio di certificati ai privati, in base al convincimento che anche gli uffici giudiziari siano da annoverare tra le amministrazioni pubbliche a cui depositare un'autocertificazione.

Il Ministero ha chiarito che le nuove disposizioni si applicano solo nei rapporti tra pubbliche amministrazioni tra le quali non rientrano gli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale.

Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte di Cassazione la dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà e l'autocertificazione hanno natura probatoria e certificativa solo in alcune procedure amministrative, ma sono prive di effetti in ambito giurisdizionale.

Nelle sentenze nn. 25800/2010 e 17358/2010, la Corte ribadisce che l'autocertificazione è uno strumento del diritto amministrativo, non utilizzabile in via giudiziaria.

Nel diritto civile permane, pertanto, in capo al soggetto l'onere della prova.

COOPERATIVE SANITARIE E ESENZIONE IVA

L'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 30/E del 3 aprile 2012, in risposta ad un'istanza di interpello presentata da una associazione di categoria, è entrata nel merito dell'applicabilità del regime di esenzione da Iva, in relazione all'attività svolta dalle società cooperative costituite tra professionisti esercenti attività sanitaria, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Dpr 633/72.

Nel panorama normativo attuale, non solo di tipo nazionale, si rinven- gono due disposizioni che regolano tale ambito.

La Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE ha consentito agli Stati membri di esentare da imposta le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente, o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante.

Il legislatore nazionale ha recepito il principio comunitario nell'ambito del testo della legge Iva, stabilendo

l'applicazione del regime di esenzione in relazione alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione dell'Iva, anche per effetto dell'opzione per l'esonero dagli adempimenti (art. 36-bis), sia stata non superiore al 10%, sempre che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse (art. 10, comma 2, Dpr 633/72).

La mera interpretazione letterale della disposizione contenuta nella legge Iva, pare limitare l'ambito soggettivo della disposizione di favore alle sole strutture consortili, o comunque con funzioni consortili, costituite quindi da soggetti esercenti attività d'impresa¹, a scapito invece dell'attività svolta da società cooperative costituite, come nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, da esercenti attività professionale in ambito sanitario, soggetti impossibilitati ad adottare lo schema associativo tipico del consorzio.

L'Agenzia delle Entrate è stata quindi chiamata a valutare se il beneficio dell'esenzione da Iva possa estendersi anche alle società cooperative costituite tra soggetti esercenti attività professionale, e non meramente d'impresa, cooperative che, pur non operando in senso consortile, svolgono attività ausiliarie o strumentali rispetto a quelle svolte dai propri soci.

Sulla questione inerente l'ambito soggettivo, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire preliminarmente come le strutture associative cui si riferisce la norma comunitaria siano quelle composte da associati che esercitano attività esente o non soggetta ad Iva, ai quali è normalmente rivolta l'attività della struttura associativa. In particolare, le "associazioni autonome di persone" (sia fisiche che giuridiche) previste dalla medesima norma comunitaria sono caratterizzate, oltre che dalla composizione della compagine sociale, da uno scopo istituzionale di supporto e di collaborazione rispetto all'attività esercitata dai singoli partecipanti.

Sotto il profilo oggettivo, l'Agenzia ha avuto modo di chiarire come la *ratio*

fiscale

del regime di esenzione dettato dalla normativa nazionale sia ravvisabile nell'esigenza di evitare che soggetti che svolgono attività esente da Iva vengano penalizzati dall'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti, nell'ipotesi in cui decidano di esternalizzare taluni servizi necessari e funzionali alla propria attività, quali servizi amministrativi, gestione dei beni strumentali, ecc. In aderenza a tale principio, la norma Iva ha individuato, quali soggetti destinatari del beneficio dell'esenzione, i consorzi e le cooperative aventi funzioni consortili, in quanto strutture associative coerenti con le finalità dell'esenzione.

Il riferimento contenuto nell'art. 10 alle strutture associative di tipo con-

sortile, a parere dell'Agenzia delle Entrate, non può peraltro essere interpretato come discriminatorio rispetto ad altri schemi associativi costituiti al fine di fornire, al mero costo, servizi comuni agli associati che svolgono attività esente.

Ai fini dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 2 della legge Iva, non deve assumere quindi rilievo, secondo l'Agenzia delle Entrate, la forma giuridica assunta dalla struttura associativa, ma l'oggetto sociale della stessa, vale a dire la cooperazione all'attività esente svolta dagli associati, che il legislatore nazionale ha individuato, a titolo meramente esemplificativo, nello schema associativo tipico del consorzio.

In conclusione, in ordine alla fattispecie analizzata, l'Agenzia delle Entrate ritiene che possano essere comprese nell'ambito applicativo dell'art. 10, comma 2, della legge Iva, con conseguente accesso al beneficio dell'esenzione da Iva, anche le società cooperative costituite tra soggetti esercenti l'attività sanitaria, per la fornitura ai soci dei servizi che consentono o facilitano la rispettiva attività professionale.

Maurizio Magnavini

¹ Ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, "con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese."

NOTIZIE BREVI

STUDI DI SETTORE: APPLICAZIONE ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE

L'articolo 6 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2011, modificando il DM 11 febbraio 2008, ha confermato, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, il diverso utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore, tra l'altro, nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente.

Pertanto, come già per l'anno precedente, anche per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, per le cooperative mutualisticamente prevalenti, i risultati dell'applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati in modo diretto per l'azione di accertamento, bensì possono essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

Il principio è stato ribadito anche dall'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 8 del 16/03/2012.

Accanto alla disposizione sopra illustrata, permane ovviamente la consueta clausola di inapplicabilità dagli studi di settore, in favore:

1. delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate.
2. delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO: DIFFERIMENTO DEGLI EFFETTI DELLA RIFORMA DELLA FISCALITÀ DIRETTA

Nell'ambito della legge di conversione del D.L. n. 16/2012 (Legge n. 44/2012), è stato previsto, per le Banche di Credito Cooperativo, il differimento di un anno dell'entrata in vigore delle disposizioni di riforma della fiscalità diretta, introdotte, per le società cooperative, dal D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011 (si veda l'articolo pubblicato in questa rivista, n. 4/2011).

Per le banche di credito cooperativo, le previsioni in tema di incremento della quota degli utili netti annuali rilevante ai fini Ires, si applicano quindi a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011.

APPLICABILITÀ DELL'ACE ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE

L'art. 1 del D.L. 201/2011 ha previsto agevolazioni fiscali, in materia di Ires, per le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale attraverso conferimenti di denaro da parte dei soci, ovvero attraverso l'accantonamento a riserva di utili, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Tra gli incrementi rilevanti ai fini del godimento del beneficio connesso all'Ace, sono da annoverare anche gli utili destinati a riserva indivisibile, sia legale sia facoltativa, da parte delle società cooperative e loro consorzi.

Il principio è contenuto nella relazione tecnica al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012.

a cura di **Maurizio Magnavini**

“DECRETO SVILUPPO”: PROFILI GIUSLAVORISTICI

Legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione del dl. 9 febbraio 2012 n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012). Profili giuslavoristici.

È stata pubblicata in G.U. la legge di conversione del c.d. decreto “semplificazioni”, in vigore dal 7 aprile e con alcune misure in materia lavoro. In primo luogo, si sottolinea l'estensione per un ulteriore anno del credito d'imposta per le imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno - articolo 59 - alla quale si accompagnano alcune novità in materia di lavoro e legislazione sociale. Tra queste:

- semplificazione controlli sulle imprese (articolo 14);
- semplificazione interdizione anticipata dal lavoro per maternità (articolo 15);
- semplificazione flussi informativi e controlli su interventi e prestazioni sociali (articolo 16);
- semplificazione per assunzione lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati (articolo 17);
- semplificazione in materia di assunzioni (articolo 18, commi 1 e 2);
- semplificazione in materia di collocamento obbligatorio ex lege n. 68/1999 - (articolo 18, comma 3);
- semplificazioni in materia di Libro Unico del Lavoro (articolo 19);
- semplificazioni in materia di appalti: Banca dati nazionale dei contratti pubblici e responsabilità solidale (articoli 20 e 21).

Contestualmente al testo di legge, si commenta anche la circolare n. 2 del 16 febbraio 2012, ad opera del Ministero del Lavoro che ha emana-

to i primi chiarimenti in materia, intervenuti durante l'iter parlamentare di conversione, con specifica attenzione al tema della vigilanza.

Disposizioni in materia di credito di imposta - art. 59

Primo passaggio importante riguarda l'estensione a 24 mesi - in luogo degli attuali 12 - del credito d'imposta per le imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno e quindi fino al 13 maggio 2013.

Come noto, si tratta dell'agevolazione introdotta con l'art. 2 Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 che tuttavia, per problemi di copertura finanziaria, ancora non risulta essere operativa.

A riguardo si ricorda che l'art. 22, comma 8, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 - aveva già introdotto una prima stretta sui tempi, per ora vana, in quanto si è ancora in attesa del decreto del MEF.

In questo senso anche l'art. 59, riformulando alcuni passaggi dell'art. 2 del c.d. decreto sviluppo, specifica come sarà l'Agenzia delle Entrate a dettare termini e modalità di fruizione con proprio provvedimento.

Ciò al fine di non superare i limiti di spesa, in quanto in tal caso - altra novità introdotta - non si potrà più ricorrere ad una riduzione della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Inoltre, viene ridotto da 3 a 2 anni - dalla data di assunzione - il periodo entro cui il credito di imposta sarà utilizzabile in compensazione.

Ultima novità, conseguente anche all'estensione temporale del beneficio, riguarda le cause di decadenza (art. 2, comma 7), per le quali si torna alla versione originaria, precedente alla legge di conversione:

l'incremento occupazionale - che garantisce la possibilità di fruirla - si calcola come differenza tra numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato e quello medio rilevato nei 12 mesi precedenti la data di assunzione, e non la data di entrata in vigore della legge - vale a dire tra il 13 luglio 2011 e il 13 luglio 2010.

Semplificazione controlli sulle imprese - art. 14

La norma invita ad una razionalizzazione del sistema dei controlli sulle imprese da parte delle amministrazioni, in modo da garantire la semplicità e la proporzionalità degli stessi e di favorirne lo svolgimento in un clima più collaborativo grazie anche all'informatizzazione di adempimenti e procedure.

Il Governo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative su base nazionale, potrà predisporre regolamenti di delegificazione su coordinamento e programmazione dei controlli per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, e per “recare il minore intralcio all'attività d'impresa”.

Inoltre:

- le amministrazioni pubbliche devono pubblicare sul loro sito istituzionale e su quello www.impresainungiorno.gov.it, la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese in relazione alla dimensione ed al settore, indicando criteri e modalità di svolgimento;
- vengono ridotti/eliminati i controlli sulle imprese in possesso di certificazione ISO o di altra appropriata certificazione emessa da un organismo in linea con quanto previsto dal Regolamento CE 2008/765, ovviamente per le attività oggetto di tale attestato;

lavoro

- Regioni, Province Autonome ed Enti locali devono adeguare le attività di controllo di loro competenza ai principi delineati - tramite adozione di apposite linee guida in sede di Conferenza unificata entro il prossimo 7 ottobre 2012 (6 mesi dall'entrata in vigore della legge);
- rimane la disciplina previgente sui controlli in materia fiscale e finanziaria e, soprattutto, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- per il settore edile viene precisato che il DURC può essere sia acquisito d'ufficio sia presentato tramite dichiarazione sostitutiva prodotta dal diretto interessato nell'interesse del migliore e più rapido perfezionamento del procedimento (si applica in particolare l'art. 43 del DPR 445/2000).

Semplificazione interdizione anticipata dal lavoro per maternità - art. 15

Viene modificato l'articolo 17 del Dlgs. 151/2001 - Testo Unico sulla maternità - prevedendo, a partire dal 1° aprile 2012, una distinta e netta attribuzione delle competenze alle Direzioni territoriali del lavoro e alle ASL.

Come noto l'art. 17 del T.U. prevede l'estensione del divieto - contemplato dall'art. 16 - di adibire al lavoro le donne in presenza di determinate situazioni.

Ora, riprendendo i motivi di interdizione anticipata dal lavoro già previsti:

- l'ASL competente - in luogo della Direzione territoriale del lavoro - provvede a rilasciare in via esclusiva l'autorizzazione in caso di gravi complicità della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, seguendo le modalità definite con Accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni;
- la Direzione territoriale del lavoro continua ad operare invece in presenza di condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla

salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni in base agli articoli 7 (lavori vietati) e 12 (conseguenze della valutazione rischi) del Testo Unico; in questi casi si ha inoltre l'obbligo, e non più la facoltà, di procedere all'interdizione laddove "emerge" dall'accertamento una situazione pregiudizievole. In merito al primo punto, la transizione della competenza dalle Direzioni territoriali del lavoro alle ASL implica che le prime potevano emanare propri provvedimenti fino alla fine di marzo, trasferendo alle seconde l'istruttoria delle domande destinate ad essere evase dopo tale termine. Allo stesso tempo il Ministero del Lavoro ha già reso noto - con lettera circolare prot. n. 32/7247/14.01.05.01 del 29 marzo u.s. - che in via transitoria, in attesa della definizione dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni, possono stipularsi specifiche intese tra ASL e DPL a livello territoriale per assicurare continuità al servizio.

Semplificazione flussi informativi e controlli su interventi e prestazioni sociali - art. 16

Si procede ad una intensificazione dello scambio di dati attraverso invio telematico all'INPS di tutte le informazioni possedute da parte delle diverse amministrazioni competenti.

Ciò permetterà all'Istituto di alimentare il cd. "Casellario dell'assistenza" - già previsto dall'art. 13 della legge 122/2010 - strumento indispensabile per facilitare e razionalizzare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali.

Tali dati saranno resi disponibili al Ministero del Lavoro e - nel rispetto della loro competenza territoriale - anche a Regioni, Province Autonome, Comuni e altri enti pubblici interessati, nell'ottica di favorire l'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali previsto dalla legge 328/2000 (art. 21).

Attenzione particolare viene posta sullo scambio di dati - anche sensibili - relativi alle persone non autosufficienti, integrando le informazioni provenienti dal Nuovo sistema informativo sanitario; ciò al fine di rendere più efficace l'azione di tutela nei loro confronti.

Le modalità con cui sarà attuato tale percorso di integrazione dei flussi informativi verranno definite con apposito decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

All'INPS viene inoltre assegnato un ruolo ancora più centrale nella repressione delle prestazioni indebite. Nello specifico si modifica l'articolo 38, comma 3, della legge n.122/2010, che già prevedeva una sanzione amministrativa - compresa tra 500 e 5 mila euro - verso i soggetti che hanno fruito illegittimamente di prestazioni sociali agevolate, alla quale si aggiunge la ripetizione dell'indebito.

La sanzione è estesa anche ai casi in cui lo scambio di informazioni tra INPS e Agenzia delle Entrate faccia emergere discordanze tra le condizioni dichiarate per poter beneficiare della prestazione e i dati reddituali, o anche di natura patrimoniale, noti al fisco.

In tali situazione l'Istituto segnala all'ente erogatore della prestazione le risultanze - negative - dell'accertamento nonché il nuovo valore ISEE ricalcolato sulla base dei dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate.

Spetta, quindi, a ciascun ente erogatore comminare immediatamente la sanzione - qualora l'accertamento abbia carattere definitivo - piuttosto che richiedere agli interessati i motivi della discordanza.

In questo secondo caso, la sanzione sarà erogata o in assenza di osservazioni o per mancato accoglimento.

In materia di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, si prevede per l'INPS un maggiore orizzonte temporale per procedere al recupero

di quanto pagato in eccedenza (sia in termini di misura che di diritto alle prestazioni pensionistiche): il termine massimo è ora aumentato a 2 anni dopo la verifica (in precedenza si considerava solo l'anno successivo). In merito ai servizi svolti dai PATRONATI, l'articolo chiarisce che gli enti competenti - INPS/INAIL - hanno la possibilità di stabilire con propri provvedimenti i criteri attraverso cui gli stessi dovranno essere resi.

Da ultimo, si prevede che dal 1° maggio 2012 tutti i pagamenti presso le sedi dell'INPS siano effettuati esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali.

Semplificazione per assunzione lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati - art. 17

Molteplici sono le novità in questione da richiamare:

- la comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego per l'instaurazione del rapporto di lavoro ex art. 9-bis della legge n. 608/1996 rileva anche ai fini della comunicazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato;

- modificando l'articolo 24 del T.U. Immigrazione, si introduce una procedura agevolata di silenzio-assenso per l'assunzione di lavoratori stagionali, per cui si ritiene accolta la domanda che non riceve riscontro dallo Sportello Unico per l'Immigrazione entro 20 giorni dalla sua presentazione; ciò laddove ricorrano 2 condizioni:

- lavoratore già autorizzato nell'anno precedente ed attivo presso lo stesso datore di lavoro;

- lavoratore effettivamente assunto e pieno rispetto del permesso di soggiorno;

- c'è poi la possibilità di prorogare la durata di autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa, in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dalla stessa o da altra

azienda, fermo restando il limite di massimo di 9 mesi;

- ora un secondo datore di lavoro può anche riassumere, sempre nel limite dei 9 mesi, un lavoratore stagionale che, al termine del suo precedente rapporto, si trovi illegittimamente ancora in Italia; in questo caso il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nel proprio paese;

- in caso di nulla-osta triennale al lavoro stagionale, la richiesta di assunzione per gli anni successivi al primo può essere avanzata anche da un diverso datore di lavoro.

Ad ulteriore commento di tali modifiche normative, ci preme sottolineare che l'art. 17 porta a compimento diverse proposte che Confcooperative ha sostenuto presso il Ministero del Lavoro, insieme ad altre associazioni di categoria.

In particolare, si ritrovano molte delle indicazioni contenute nel recente Avviso comune in materia di lavoro e previdenza in agricoltura che Fedagri-Confcooperative ha sottoscritto recentemente con le altre associazioni di settore e le organizzazioni sindacali di categoria.

In quella stessa sede, proprio in considerazione della rilevanza che l'impiego stagionale di lavoratori extra UE ha assunto per il settore, si richiedeva un generale snellimento delle procedure, una piena applicazione del permesso di soggiorno stagionale pluriennale e l'avvio delle c.d. "autorizzazioni collegate" - tutti temi che trovano ora una risposta, non definitiva, ma piuttosto significativa.

Inoltre, a partire dal 2013 anche in materia di immigrazione e condizioni dello straniero vale la disciplina generale sulla documentazione amministrativa e sulle dichiarazioni sostitutive venendo meno le limitazioni oggi previste - art. 3, comma 2, del DPR 445/2000 e art. 2, comma 1 del DPR 394/1999.

Da ultimo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge - vale a dire entro il 5 giugno p.v. - si attende

l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Pubblica Amministrazione, con cui individuare e velocizzare l'acquisizione d'ufficio di una serie di certificati - casellario giudiziale, anagrafici, etc. - compresi quelli relativi all'iscrizione nelle liste di collocamento.

Semplificazione in materia di assunzioni - art. 18, commi 1 e 2

In materia di comunicazioni obbligatorie sono rese omogenee le disposizioni tra settore turismo e settore dei pubblici esercizi, a valle dell'intervento del Collegato Lavoro 2010, che riguardava solo il primo settore (art. 4, comma 2).

Come noto si tratta della possibilità del datore di lavoro che non abbia tutti i dati, di inviare, sempre in via preventiva, solo quelli relativi al nome del prestatore e alla tipologia contrattuale, fermo restando l'obbligo della integrazione entro il terzo giorno successivo, pena l'applicazione di sanzioni.

Tale possibilità viene ora estesa anche al settore dei pubblici esercizi e in linea generale si applica con riferimento a tutte le assunzioni c.d. "extra".

Infatti, viene anche riformulato il secondo periodo del comma 3 dell'art. 10 del Dlgs. n. 368/2001 (disciplina contratto a termine) diminuendo a 3 giorni - non più 5 - il termine entro cui va comunicata l'assunzione.

A riguardo si segnala che la "comunicazione sintetica" è in questo caso ammessa anche in assenza delle ragioni di "urgenza connessa ad esigenze produttive" (generalmente richieste).

Si ricorda che per assunzioni "extra" - oggetto di problemi interpretativi negli ultimi anni - s'intendono, come noto, quelle effettuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del Dlgs. 368/2011, primo periodo, che ammette per i settori del turismo e dei pubblici esercizi l'assunzione di ma-

lavoro

nodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, così come determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, si sottolinea come il Ministero del Lavoro abbia già specificato - con nota prot. n. 4269 del 26 marzo u.s. - che a tale regime sono sottoposte anche quelle aziende che non vi rientrebbero sulla base della classificazione Ateco, ma che comunque svolgono attività proprie del settore turismo e pubblici esercizi, applicando i relativi contratti collettivi.

Viceversa, ne restano esclusi quei rapporti di lavoro che pur regolati dai contratti collettivi del turismo e dei pubblici esercizi, non sono riconducibili alle attività proprie del settore.

Un altro intervento riguarda il settore agricolo con la possibilità di una sola comunicazione obbligatoria per l'assunzione di 2 o più OTD da parte dello stesso datore di lavoro recante anagrafiche dei lavoratori, termini di inizio e fine dei rapporti, giornate prestate e inquadramento contrattuale.

Semplificazione in materia di collocamento obbligatorio ex lege

68/1999 - art. 18, comma 3

Si apportano alcune piccole modifiche all'art. 4 del DPR n. 333/2000 in merito alla richiesta di sospensione degli obblighi occupazionali in presenza di interventi integrativi di CIGS - artt. 1 e 3, legge n. 223/1991 - o di solidarietà - art. 1, comma 1, legge n. 863/1984 - o in presenza di una procedura di mobilità - artt. 4 e 24, legge n. 223/1991. La novità è rappresentata dal fatto che nel caso di imprese con unità produttive in più province, le relative comunicazioni vanno indirizzate alla DPL competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa.

Sarà poi questa DPL a procedere d'ufficio informando le altre DPL

competenti nei territori dove sono collocate le altre unità produttive dell'impresa richiedente.

Vale ricordare che in caso di mobilità, tali obblighi sono sospesi anche per tutto il periodo in cui permane il diritto di precedenza alla riassunzione qualora la procedura si concluda con almeno 5 licenziamenti.

Semplificazione in materia di Libro Unico del Lavoro - art. 19

L'articolo offre chiarimenti sulle nozioni di omessa ed infedele registrazione, "legificando" di fatto indicazioni interpretative già fornite dal Ministero del Lavoro.

Per "omessa registrazione" occorre far riferimento alle scritturazioni "complessivamente omesse" e non a ciascun singolo dato del quale manchi la registrazione.

Ciò significa che sotto l'aspetto sanzionatorio si considera un'unica violazione per tutte quelle che sono tra loro connesse, a prescindere dal numero.

Tale orientamento era già stato espresso dal Ministero del Lavoro nel c.d. "vademecum" del 5 dicembre 2008, alla sezione C (risposta n. 5).

Con "infedele registrazione" si devono intendere, invece, scritturazioni di dati diversi dalla realtà in merito sia alla qualità/quantità della prestazione resa sia all'effettiva retribuzione.

Emergendo in questo caso una volontà commissiva del trasgressore, diverso è l'aspetto sanzionatorio per cui andranno applicate tante sanzioni quante sono le registrazioni infedeli.

Tale orientamento - già fornito dal Ministero del Lavoro con la risposta all'interpello n. 47/2011 - implica l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 7 del decreto-legge n. 112/2008 nei casi di effettiva discordanza, anche se non vengono rispettate specifiche indicazioni di legge o di contratti collettivi.

Semplificazioni in materia di appalti: Banca dati nazionale dei contratti pubblici e responsabilità solidale - artt. 20 e 21

L'art. 20 introduce l'istituzione di una Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'AVCP e operativa dal 2013.

Tale banca dati agirà da centro unico di documentazione per la verifica da parte di tutte le stazioni appaltanti dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione a procedure di gara.

A tal fine l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici metterà in atto apposite procedure per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati.

L'art. 21, invece, riscrivendo il comma 2 dell'art. 29 del D.lgs. 276/2003 (legge Biagi), offre delucidazioni sul regime di solidarietà esclusivamente per i committenti privati.

È esplicitato chiaramente che la solidarietà è estesa anche:

- ai premi assicurativi (INAIL) dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto;
- al TFR - ovviamente per la relativa quota parte.

NON è estesa, invece, in relazione a qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde unicamente il responsabile dell'inadempimento, capovolgendo in toto l'orientamento assunto a riguardo in precedenza dal Ministero del Lavoro (risposta d'interpello n. 3 del 2010).

Come ulteriore novità, va segnalato che d'ora in poi a chi deve recuperare un credito da lavoro maturato nell'ambito di un appalto si impone di aggredire in via prioritaria il patrimonio del debitore effettivamente responsabile (quindi l'appaltatore o il subappaltatore).

Nello specifico, è il debitore solidale che deve proporre in giudizio un'eccezione con la quale chiede che sia

preventivamente escusso il patrimonio del debitore principale.

A fronte di tale eccezione – e anche se il giudice accerta la responsabilità solidale – l'azione esecutiva può essere promossa verso il committente solo dopo che l'esecuzione verso il patrimonio del responsabile sia risultata "infruttuosa".

L'eccezione può essere formulata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in questo caso il committente deve indicare i beni dell'appaltatore che devono essere aggrediti.

Infine, la norma conferma una regola

già applicabile ai casi di responsabilità solidale: il committente che paga al posto del vero responsabile può richiedere, mediante azione di regresso, la restituzione di quanto pagato.

Si ricorda – per l'applicazione del comma 3-ter dello stesso art. 29 – l'esclusione dal regime di solidarietà dei committenti persone fisiche che non esercitano un'attività di impresa o professionale.

Alle norme specificatamente indirizzate alla semplificazione in materia di lavoro, vale infine aggiungere il principio generale introdotto dal-

l'art. 1 del decreto rispetto alla conclusione di procedimenti condotti dalla pubblica amministrazione e l'esercizio del c.d. potere sostitutivo in caso di inerzia.

In sostanza, se l'amministrazione non rispetta i tempi di conclusione delle pratiche, cittadini e imprese potranno rivolgersi ad un altro dirigente – preventivamente individuato dal vertice dell'amministrazione – che avrà il compito di provvedere in tempi brevi. Il funzionario che non rispetti i tempi di conclusione delle pratiche rischia sanzioni disciplinari e contabili.

LAVORI USURANTI E LAVORO NOTTURNO

Il Dlgs n. 67/2011 ha introdotto degli obblighi di comunicazione, in capo ai datori di lavoro, in merito all'esecuzione di attività definite "usuranti" e all'impiego di lavoratori notturni.

I datori di lavoro interessati da tale adempimento sono coloro che, a partire dall'anno 2011, svolgono lavorazioni faticose e pesanti nonché notturne, impiegando le seguenti tipologie di lavoratori:

1) Lavoratori in mansioni particolarmente usuranti, di seguito elencate:

- Lavori in galleria, cava o miniera, svolte con continuità e prevalenza;
- Lavori in cassoni ad aria compressa;
- Lavori svolti dai palombari;
- Lavori ad alte temperature;
- Lavorazioni del vetro cavo;
- Lavori espletati in spazi ristretti, svolte con continuità e prevalenza;
- Lavori di asportazione dell'amianto.

2) Lavoratori notturni

- Qualsiasi lavoratore che, durante il periodo notturno (intendendo per tale l'orario compreso tra le 24:00

e le 05:00 del mattino) svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero, impiegato in modo normale;

- Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro;

- In difetto di contrattazione collettiva, è considerato lavoratore notturno colui che svolge per almeno 3 ore lavoro notturno, per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno (limite riproporzionato in caso di lavoratore part-time).

Il lavoro notturno è considerato usurante se svolto:

- In turni continuativi e periodici, di almeno 6 ore, rientranti nella fascia del "periodo notturno";
- In modo ordinario in periodi notturni (per almeno 3 ore).
- Lavoratori addetti alla "linea catena".
- Conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via tele-

matica, tramite l'apposito modello "LAV-US", attraverso il sito del Ministero del Lavoro. I datori di lavoro possono

effettuare l'adempimento in modo autonomo, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

Tale modello contiene, oltre alle generalità del datore di lavoro, tutti i dati di iscrizione agli enti INPS, INAIL e Camera di Commercio. Devono inoltre essere indicate tutte le sedi operative nelle quali l'azienda svolge le attività sopra descritte.

Il modello va predisposto ed inviato con periodicità annuale, ai fini del monitoraggio, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tuttavia tale scadenza è stata confermata solo per le attività riconducibili al punto 1. La dichiarazione relativa al lavoro notturno è stata posticipata, per il solo anno 2012, al 31/05/2012.

In caso di inadempimento alla comunicazione obbligatoria, è prevista la comminazione di una sanzione amministrativa da a € 500 a € 1.500, previa diffida ad adempiere.

lavoro

SETTORE TRASPORTI E TUTELA DELLA SALUTE

Decreto-Legge 12 maggio 2012, n. 57 "Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese" (G.U. n. 111 del 14 maggio 2012).

Con il decreto in oggetto, sono state decise due proroghe delle disposizioni contenute nel Dlgs. 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Tali proroghe riguardano rispettivamente:

- prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti già gestiti dalle Ferrovie dello Stato - art. 1, comma 1, del DL;
 - valutazione dei rischi - ex art. 29, comma 5, del TU - da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (art. 1, comma 2 del DL).
- Come noto, il Testo Unico stabilisce

che le imprese fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate, individuate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul Lavoro, e da recepire con apposito Decreto del Ministero del Lavoro.

Nelle more dell'emanazione di tale decreto e, comunque, fino al 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

La possibilità di autocertificazione è ora prorogata fino al 3° mese successivo alla data di entrata in vigore dell'emanando DM e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Vale ricordare, che tale possibilità non si applica - comunque - alle aziende che svolgono attività in determinati settori - individuati nell'art. 31, comma 6 del T.U. - tra cui

le strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori.

La proroga in materia di impianti ferroviari, invece, si rende necessaria per evitare il vuoto normativo derivante dall'eventuale abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza.

Infatti, per tali impianti, l'articolo 3, comma 3, del TU aveva fatto salve tali disposizioni settoriali - riconducibili in particolare alla legge n. 191/1974 - fino alla pubblicazione di un apposito DM, che avrebbe dovuto armonizzarle con quelle contenute nello stesso TU.

In assenza del DM - anch'esso non ancora emanato - continuano ad applicarsi le disposizioni derogatorie previste dal citato art. 3, comma 3, del TU.

IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI RACCOLTA RIFIUTI

Dimostrazione della capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5)

Con la deliberazione del 14 marzo 2012 del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, sono stati modificati i criteri definiti

dall'articolo 2 della precedente deliberazione n.1 del 30 gennaio 2003 riguardante il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo nelle categorie dalla 1 alla 5.

Tale requisito, alla luce della nuova deliberazione, si intende soddisfatto con un importo di novemila euro per il primo veicolo e di cinquemila euro per ogni veicolo aggiuntivo, da dimostrare mediante

attestazione di affidamento bancario rilasciata dagli istituti autorizzati.

Le imprese che hanno già dimostrato il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione presso l'Albo degli Autotrasportatori, potranno comprovare le medesime credenziali presso l'Albo Gestori Ambientali mediante l'attestazione di avvenuta iscrizione.

PLAFOND PROGETTI "INVESTIMENTI ITALIA"

Con l'obiettivo di sostenere gli investimenti, l'ABI, di intesa con le principali Associazioni imprenditoriali, tra le quali l'Alleanza delle cooperative Italiane, si è impegnata a promuovere la costituzione di un plafond ad hoc per un importo minimo di 10 mld. di euro. Il descritto plafond è la risultante di plafond individuali attivati dalle banche che aderiranno all'iniziativa.

Le banche utilizzeranno la provvista a costi competitivi attinta dalla BCE, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) o altri canali di finanziamento, in modo da contenere i costi di finanziamento per le imprese. Possono accedere ai finanziamenti del plafond le PMI in bonis appartenenti a tutti i settori, così come definite dalla normativa UE. Gli investimenti ammessi ai finanziamenti sono quelli materiali ed immateriali, ad esclusione dei beni alla cui produzione e scambio e' ri-

volta l'attività' di impresa. Sono ammessi ai finanziamenti anche gli investimenti avviati nei 6 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

Il tasso di interesse applicabile ai finanziamenti derivanti dall'utilizzo del plafond è dato da due componenti: 1) il costo della provvista; 2) uno spread in funzione della qualità dell'impresa.

Per i finanziamenti di durata uguale o inferiore ai 3 anni, la prima componente sarà pari al costo complessivo della provvista BCE, corrispondente ad una forchetta tra 1,80% e 2,37%; per quelli di durata superiore, l'onere per le imprese sarà pari al costo della provvista praticato alle banche dalla CDP, in relazione alla durata dei finanziamenti, rilevato al momento della stipula del contratto di finanziamento con la PMI. La banca comunicherà al cliente, ai fini della

comparabilità, il tasso di interesse finito, distinto nelle due componenti di cui sopra.

Sul finanziamento potranno essere acquisite garanzie da parte del Fondo Centrale di Garanzia, della SACE, nonché dei confidi o di altro soggetto ritenuto idoneo. In questo caso, la banca evidenzierà il risparmio in termini di tasso di interesse reso possibile dalla presenza della garanzia.

Nell'effettuare l'istruttoria le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.

Le banche aderenti si impegnano a fornire una risposta entro 30 gg. lavorativi dalla presentazione della domanda.

Le richieste per l'attivazione di tale accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31/12/12.

credito
e
finanza

MORATORIA REGIONALE PER IL CREDITO ALLE PMI

Regione Lombardia: "MORATORIA REGIONALE"

Adesione all'Accordo ABI - Associazioni d'impresa "Nuove Misure per il Credito alle PMI" 28 febbraio 2012 e iniziative regionali

Beneficiari

Piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, che alla data della presentazione della domanda risultino "in bonis" e pertanto, non abbiano posizioni debitorie classificate da Finlombarda S.p.A. come "sofferenze, partite incagliate, o esposizioni ristrutturate o

esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso.

Possono beneficiare degli interventi le PMI operanti in Italia e appartenenti a tutti i settori.

Iniziative ammissibili e agevolazione

1. Operazioni di sospensione dei finanziamenti: operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui).

Condizioni di accesso

a) sono ammissibili alla richiesta di sospensione i finanziamenti in essere alla data del 28 febbraio 2012;
b) sono ammissibili alla richiesta di sospensione (per la parte di quota capitale) i finanziamenti che non abbiano già fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Avviso comune per la sospensione di debiti alle PMI del 3 agosto 2009, dell'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 nonché della "moratoria regionale" di cui alle D.G.R. n. 10671/09, D.G.R. n. 370/10 e D.G.R. n. 1467/11;

c) le imprese beneficiarie dei finanziamenti oggetto di sospensione non devono avere posizioni debitorie classificate come in “sofferenza, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né avere procedure esecutive in corso;

d) le rate oggetto di richiesta di sospensione devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda da parte dell’impresa;

e) le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie;

f) le operazioni di sospensione non comportano l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione;

g) le operazioni di sospensione non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;

h) in presenza di garanzie che assistono i finanziamenti, l’estensione delle stesse, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione;

i) le operazioni di sospensione vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;

j) le rate sospese, per la sola quota capitale, vengono ammortizzate utilizzando, oltre che lo stesso tasso contrattuale, anche la stessa periodicità;

k) l’impresa sia in possesso di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa.

2. Operazioni di allungamento dei finanziamenti: Operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti per un periodo

massimo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari.

Condizioni di accesso

a) sono ammissibili alla richiesta di allungamento i finanziamenti in essere alla data del 28 febbraio 2012;

b) sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i finanziamenti che abbiano fruito della sospensione prevista dall’Avviso comune per la sospensione di debiti del 28 febbraio 2012 ed anche della “moratoria regionale”.

c) sono ammissibili alla richiesta di allungamento i finanziamenti che non abbiano già fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 nonché della “moratoria regionale” di cui alla D.G.R. n. 1467/11;

d) le imprese beneficiarie dei finanziamenti oggetto di allungamento non devono avere posizioni debitorie classificate come in “sofferenza, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né avere procedure esecutive in corso;

e) nel periodo di sospensione dell’ammortamento del mutuo, l’impresa deve aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, avere, alla fine del periodo di sospensione, ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento;

f) l’impresa può richiedere l’allungamento solo al termine del periodo di sospensione dell’ammortamento del mutuo;

g) le operazioni di allungamento non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario il cui periodo residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni;

h) le operazioni di allungamento dei termini non comportano l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria salvo eventuali costi so-

stenuti da Finlombarda nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di allungamento;

i) le operazioni di allungamento dei termini vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;

j) in presenza di garanzie che assistono i finanziamenti, l’estensione delle stesse, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione;

k) l’impresa sia in possesso di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa.

Procedure e termini

Ai fini della concessione della sospensione dei debiti, ovvero dell’allungamento della durata dei finanziamenti a medio termine, l’impresa deve inoltrare domanda a Finlombarda S.p.A., mediante la compilazione di specifico modello.

Le richieste di attivazione della sospensione devono essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012.

Le richieste di attivazione dell’allungamento devono essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012; qualora a tale data il finanziamento dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione, le richieste di attivazione dell’allungamento potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.

Finlombarda S.p.A. provvede a dare riscontro all’impresa, di norma, entro 40 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, dopo aver verificato:

- che l’impresa alla data della presentazione della domanda, abbia esclusivamente posizioni classificate in “bonis”;

- che l’impresa, al momento di presentazione della domanda, non abbia posizioni debitorie classificate come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti”

né procedure esecutive in corso;

- che nel periodo di sospensione dell'ammortamento del mutuo, l'impresa abbia pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, avere, alla fine del periodo di sospensione, ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento;
- che la richiesta di sospensione del pagamento delle rate riguardi finan-

ziamenti in essere alla data del 28 febbraio 2012;

- rideterminato l'intensità di aiuto, verificando il rispetto delle intensità di aiuto massime;
- provveduto alle modifiche contrattuali a seguito della ridefinizione del piano di ammortamento.

Le domande devono essere presentate mediante la compilazione del

modulo da inviarsi tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Finlombarda S.p.A: c/a Ufficio Contratti; Via Taramelli n. 12 - 20124, Milano, specificando sulla Busta "Richiesta di Moratoria Regionale".

A tal fine farà fede la data del timbro postale di invio.

RESPONSABILITÀ SOCIALE PER COMPETITIVITÀ D'IMPRESA

Con D.d.u.o. n. 3794/12 (BURL n. 19 del 08/05/12, pag. 5) Regione Lombardia ha approvato il Bando "Responsabilità Sociale per la competitività di impresa" a valere sul Piano operativo "Responsabilità sociale d'impresa (RSI): persone, mercati e territorio" approvato con D.G.R. n. IX/2712/11.

Il bando riguarda finanzia in particolare tre ambiti di intervento:

- **People care:** sviluppo di interventi di supporto e accompagnamento dei propri collaboratori durante le fasi di transizione della vita e carriera professionale, anche attraverso la valorizzazione della "age diversity", di forme di welfare complementare con particolare riguardo all' "health care", a programmi volti ad incentivare progetti di "health presence", di mobilità sostenibile e strumenti finanziari di tutela, sperimentando anche collaborazioni con i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

- **Approvvigionamento locale:** tale ambito promuove la definizione e implementazione di politiche e strategie di approvvigionamento che, privilegiando fornitori lombardi e impegnati in attività connesse alla RSI, favoriscano lo sviluppo di attività economiche sul territorio;

- **Reti di solidarietà tra imprese e territorio:** sviluppo di progetti di solidarietà tra imprese

operanti nello stesso ambito territoriale in situazione di crisi o difficoltà, finalizzati a sostenere il reimpiego e la riqualificazione dei lavoratori. Sarà valorizzato lo sviluppo di attività, investimenti e strumenti condivisi tra diverse aziende del territorio di riferimento volti alle politiche di reimpiego, o tra l'azienda e i propri dipendenti finalizzati a mantenere le risorse umane aggiornate e competitive rispetto all'evoluzione del mercato per poter affrontare i possibili cambiamenti professionali.

Beneficiari

Possono beneficiare degli interventi previsti nel bando le seguenti tipologie di imprese:

- a) Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI);
- b) Grandi Imprese (non partecipate da Enti locali o altri soggetti pubblici).

Tali imprese dovranno appartenere ai seguenti settori:

1. artigianato, industria e cooperazione, limitatamente alle classificazioni ISTAT ATECO 2007 - primarie e secondarie - di cui alle lettere C ed F (attività manifatturiere e costruzioni);
2. servizi, limitatamente alle classificazioni ISTAT ATECO 2007 - primarie e secondarie - indicate nel bando.

Le imprese potranno partecipare in

forma singola o in ATI, contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici (GCP). Il raggruppamento partecipante al progetto deve essere costituito da un minimo di 3 soggetti, di cui almeno 2 appartenenti alla tipologia di impresa MPMI. Le imprese potenziali beneficiarie dell'intervento devono, alla data di presentazione della domanda, essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando.

Contributi

La dotazione finanziaria prevista per il bando ammonta complessivamente ad Euro 850.000,00. Il contributo alle imprese è concesso in applicazione delle disposizioni previste dal Reg. CE n. 1998/2006 (de minimis). Il contributo regionale può essere concesso fino ad un massimo dell'80% del costo complessivo del progetto. Il limite del finanziamento regionale non potrà superare € 100.000,00 per singolo progetto.

Procedure e termini

La domanda di partecipazione al presente Bando deve essere presentata esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo ("Finanziamenti Online") raggiungibile all'indirizzo Internet: <https://gefo.servizirl.it> a partire dalle ore 10:00 del giorno 23 maggio 2012 e fino alle ore 16:30 del giorno 19 luglio 2012.

credito
e
finanza

PIANO PROVINCIALE DISABILI: AVVISI DOTE 2012

Con la presente si avvisa che la Provincia di Brescia ha pubblicato gli avvisi dote 1, dote 2, dote 3, dote 5 e dote 6 relativi all'annualità 2012 del Piano Provinciale Disabili 2010/12. Le doti sono disponibili a partire dalle ore 10.00 del giorno 14 giugno 2012.

Il testo integrale degli avvisi ed i relativi manuali sono scaricabili dalla sezione "Disabilità" sotto la voce "Piano disabili P.P.D." del portale informatico Sintesi (<http://sintesi.provincia.brescia.it>), tuttavia di seguito si presenta una breve sintesi dei dispositivi.

NOTE 1 – Azioni finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi della legge 68/99: La Dote 1 del Piano provinciale disabili – annualità 2012 mira a favorire l'occupazione, accompagnando la persona nell'inserimento e nel reinserimento lavorativo. Sulla base delle condizioni personali e lavorative e sul conseguente grado di difficoltà di inserimento lavorativo, vengono identificate 2 tipologie di destinatari (target).

SOGGETTI CON PRIORITÀ 1:

- invalidità civile o del lavoro pari o superiore all'80%;
- minorazioni psichiche o intellettive pari o superiori al 46%;
- invalidità per sordomutismo;
- invalidità per cecità;
- invalidità per servizio con minorazioni ascritte dalla 1ª alla 3ª categoria di cui alle tabelle annesse al TU delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 e successive modificazioni;
- licenziati a seguito delle condizioni previste dall'art 10 comma 3 della L. 68/99;

- licenziati per riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 8 comma 5 della L. 68/99;
- disoccupati da almeno 36 mesi.

SOGGETTI CON PRIORITÀ 2:

Rientrano in tale tipologia i soggetti in possesso di:

- invalidità civile compresa tra il 46% ed il 79%;
- invalidità del lavoro compresa fra il 34% ed il 79%;
- invalidità per servizio con minorazioni ascritte dalla 4ª alla 8ª categoria di cui alle tabelle annesse al TU delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 e successive modificazioni.

Il destinatario dovrà possedere il requisito di accesso alla dote al momento della prenotazione. La dote potrà essere prenotata solo in presenza di un'azienda che abbia espressamente manifestato, con apposita dichiarazione sottoscritta, la propria intenzione di assumere il potenziale destinatario della dote. Entro 120 giorni dalla data di prenotazione della dote, l'azienda che ha aderito al progetto dovrà procedere all'assunzione ai sensi della L. 68/99.

INCENTIVI RICONOSCIUTI

ALL'AZIENDA CHE ASSUME:

Tipologia contrattuale: tempo INDETERMINATO

Priorità 1: € 4.500,00

Priorità 2: € 3.500,00

Tipologia contrattuale: tempo DETERMINATO pari o superiore a complessivi 12 mesi

Priorità 1: € 3.000,00

Priorità 2: € 2.000,00

Tali incentivi possono essere ripara-

metrati qualora il contratto sia part time ed, in ogni caso, aumentati del 30% se il beneficiario è over 45 o donna.

L'azienda che assume il beneficiario di dote Piano Provinciale Disabili potrà anche avvalersi degli strumenti del Tirocinio collocativo pre - assunzione e della formazione individuale o collettiva al fine di implementare le conoscenze e competenze della persona che vorrà assumere.

Le doti disponibili sono 128 e sono prenotabili fino alle ore 12.00 del 28 settembre 2012.

NOTE 2 – Azioni finalizzate al sostegno all'occupazione delle persone disabili ai sensi della legge 68/99: l'obiettivo del presente avviso è quello di garantire al lavoratore disabile la permanenza nel mondo del lavoro attraverso interventi volti al superamento di momenti di difficoltà a favore di lavoratori occupati. Sulla base delle condizioni personali e lavorative, vengono identificate 2 tipologie di destinatari (vedi target dote 1). Il destinatario dovrà possedere il requisito di accesso alla dote al momento della prenotazione della stessa.

La dote 2 prevede i seguenti servizi:

- Tutoraggio volto al mantenimento del posto di lavoro;
- Formazione (facoltativa e individuale o collettiva).

Per tali servizi è previsto un massimale orario di € 32,00 (priorità 1 3.360,00 - priorità 2 € 2.720,009 Potranno accedere alla Dote 2 anche le persone che hanno usufruito di una Dote 1 "inserimento lavorativo". Potranno altresì beneficiare della presente dote le persone che hanno già usufruito di una dote 2 in annualità precedenti del Piano, purché il relativo PIP risulti concluso alla da-

ta di prenotazione della nuova dote. Le doti sono in tutto 94 e sono prenotabili fino alle ore 12.00 del 28 settembre 2012.

NOTE 3 – Azioni finalizzate al sostegno all'occupazione dei lavoratori con disabilità psichica o intellettiva presso le cooperative sociali di tipo B: l'obiettivo del presente avviso è quello di contribuire al mantenimento dell'occupazione di persone con uno svantaggio che espone maggiormente al rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Questa Dote si rivolge ai lavoratori con disabilità psichica ed intellettiva occupati ai sensi della legge 68/99 (quindi tramite rilascio di nulla osta o di computo) all'interno di cooperative sociali di tipo B che risultino:

- in possesso di minorazioni psichiche o intellettive che comportino una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 46%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, prevista all'art. 1 della Legge 68/99;

- domiciliati in Provincia di Brescia;
- occupati, alla data di pubblicazione del presente avviso, presso una cooperativa sociale di tipo B con un contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore a 12 mesi.

Potranno beneficiare della presente dote anche le persone che hanno usufruito di una dote 3 nelle annualità precedenti del Piano, purché il relativo PIP risulti concluso alla data di prenotazione della nuova dote.

La dote 3 prevede i seguenti servizi:

- sostegno all'occupazione: contributo massimo euro 2.400,00;
- servizi di accompagnamento: contributo massimo € 1.400,00.

Le doti sono 78 e potranno essere prenotate sino ad esaurimento delle

stesse, e comunque fino e non oltre il 28 settembre 2012.

NOTE 5 – Ausili a favore delle persone disabili ai sensi della legge 68/99: Il presente avviso intende favorire l'entrata e la permanenza nel mondo del lavoro delle persone disabili attraverso l'erogazione di contributi, destinati direttamente alla persona disabile, finalizzati all'acquisto di strumenti, di attrezzature o di ausili necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Le doti sono 7 e ammontano a € 1.384,00 cadauna. Potranno essere prenotate sino ad esaurimento delle stesse, e comunque fino e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 settembre 2012.

NOTE 6 – Adattamento del posto di lavoro a favore delle persone disabili ai sensi della legge 68/99: Il presente avviso intende favorire l'entrata e la permanenza nel mondo del lavoro delle persone disabili attraverso l'erogazione, ai loro datori di lavoro pubblici o privati e aventi sede operativa in Provincia di Brescia, di contributi finalizzati ad interventi di adattamento del posto di lavoro. Le doti sono 2 e hanno il valore di € 10.384,00 cadauna. Potranno essere prenotate sino ad esaurimento delle stesse, e comunque fino e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 settembre 2012.

Si ricorda che le doti sono prenotabili solo ed esclusivamente attraverso un operatore accreditato ai servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/06.

Si segnalano di seguito i riferimenti delle Agenzie del lavoro gestite dai consorzi di cooperative sociali ai quali le cooperative sociali aderenti a Confcooperative Brescia possono rivolgersi per accedere alle prenotazioni.

SOLCO BRESCIA

Via Rose di Sotto, 53 – 25126 Brescia

Referenti:

Roberto Vitali 345/1869562

Silvia Baronio 030/2979624

Erica Piazzani 030/2979636

Lunedì – martedì – giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Mercoledì dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 13.45 alle 17.00

Venerdì dalle 10.00 alle 12.00

E-mail: agenzia lavoro@solcobrescia.it Fax 030/290507

INRETE.IT

Vicolo Conventino, 6/A, Ospitaletto

Referenti:

Roberto Vitali 345/1869562

Barbieri Giovanna 345/1869508

VALLI

Via Matteotti, 300/E, Gardone Val Trompia

Referenti:

Gabriele Caponetto 3356804412

Francesco Battipede 3337960294

SOLCO CAMUNIA

Piazza Don Bosco, 1 Darfo Boario Terme

Referenti:

Roberto Vitali 345/1869562

Erica Piazzani 342/6376102

TENDA SOLIDARIETA' E

COOPERAZIONE

BRESCIA EST

Consorzio di Cooperative Sociali – S.C.S. Via S.Giovanni – Vighizzolo di Montichiari (Bs).

Referente: Barbara Lodi Rizzini

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00.

e-mail: spaziolavoro@consorziotenda.it, Tel. 030.99651905 – Fax 030.9961017

settori

EDILIZIA ABITATIVA: QUADRO RIASSUNTIVO DELLE NORME

Si ritiene utile riepilogare una serie di disposizioni che interessano il settore dell'edilizia abitativa e, in modo particolare, le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi. Si tratta di varie norme che sono state inserite in provvedimenti legislativi emanati nel corso del secondo semestre del 2011 e nei primi mesi di quest'anno. Nello specifico:

Legge 12 luglio 2011, n. 106. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Articolo 5: Nuove norme per le costruzioni

Silenzio-Assenso

Viene introdotto il principio del silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire, ad esclusione dei casi in cui sussistano vincoli di carattere ambientale, paesaggistico e culturale. La norma prevede, inoltre, l'estensione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) agli interventi edilizi per i quali era richiesta la denuncia di inizio attività (Dia), nonché la tipizzazione di un nuovo schema contrattuale, peraltro già praticato, contraddistinto con il nome di "cessione di cubatura".

La domanda per il rilascio del permesso di costruire va presentata allo sportello unico del Comune corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti ed alle altre normative di settore. Lo sportello unico,

entro il termine di 10 giorni, deve comunicare il nome del responsabile del procedimento il quale, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (120 giorni per i Comuni con più di 100.000 abitanti o in caso di progetti particolarmente complessi) istruirà la pratica formulando una proposta di provvedimento. Qualora sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, il responsabile del procedimento può, entro il termine di 60 giorni, richiedere motivatamente tali modifiche. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, deve integrare la documentazione nei successivi 15 giorni. La richiesta di che trattasi sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine dei 60 giorni. Tale termine può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, per motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già in possesso dell'Amministrazione e non possano essere acquisiti autonomamente. In questo caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, viene adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di 30 giorni (40 giorni in caso di comunicazione del preavviso di rigetto) dalla formulazione della proposta effettuata dal responsabile del procedimento. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento conclusivo, se il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbiano opposto motivato diniego, sulla domanda di per-

nesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso. Sono fatti salvi comunque i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In questi casi, il termine di 30 giorni per l'adozione del provvedimento decorrerà dall'atto di assenso dell'Amministrazione competente alla tutela del vincolo ovvero dall'esito della conferenza dei servizi.

Silenzio-rifiuto

Qualora l'esito della conferenza dei servizi non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

SCIA

La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) non si applica quando è richiesta la Superdia. Pertanto la Scia sostituisce la Dia, ma non è sostitutiva della disciplina prevista in materia dalle leggi regionali né dagli atti autorizzativi delle Amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale. Il termine entro il quale il Comune potrà adottare provvedimenti che inibiscono la prosecuzione dell'attività viene ora ridotto da 60 a 30 giorni dal ricevimento della Scia. La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica. In tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'Amministrazione.

VAS

In presenza di strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a va-

lutazione ambientale strategica (VAS), non è più richiesta una nuova VAS.

Relazione acustica

Per gli edifici adibiti a civile abitazione, la relazione acustica è sostituita dall'autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

I Comuni hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici.

Va tenuto presente, inoltre, che la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe anche l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, così come imposto dalla normativa vigente.

Misure premiali

Al fine di favorire la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e promuovere la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza, tra l'altro, di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, tenuto conto anche della necessità di incentivare lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto (13 luglio 2011) specifiche leggi per promuovere tali azioni, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi esistenti.

Per assicurare gli adempimenti da

parte delle Regioni, è prevista una clausola sostitutiva in base alla quale, decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della legge senza che le Regioni a statuto ordinario abbiano approvato specifiche leggi in materia, troverà applicazione quanto previsto dalle richiamate lettere a), b), c) e d), con particolare riguardo all'applicazione del "premio di cubatura" che non potrà superare complessivamente il 20% del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale o al 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Viene precisato, tuttavia, che gli interventi di riqualificazione urbana non possono riguardare edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria.

Sanatoria

La legge prevede anche una sanatoria per la violazione delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo riguardo all'altezza, ai distacchi, alla cubatura o alla superficie coperta, quando la violazione medesima non ecceda per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.

Piani attuativi

I piani attuativi come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta Comunale e non più dal Consiglio.

Al fine di garantire certezza nella loro circolazione, sono inclusi fra gli atti soggetti a trascrizione (art. 2643 Codice Civile) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.

Vincoli prezzo massimo cessione alloggi

Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, tra le norme già contenute nella legge 23 dicembre

1998, n. 448 (legge finanziaria 1999) è stata inserita una disposizione in forza della quale i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi e loro pertinenze, nonché del canone massimo di cessione degli stessi, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della legge n. 865/71, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate prima della legge n. 179/92, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento. Ciò dovrà avvenire con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e trascritta per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48, dell'art. 31 della citata legge n. 448/98. In base a tale norma, il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal Comune in misura pari al 60% di quello determinato ai sensi dell'art. 5-bis della legge n. 359/92, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati secondo la variazione accertata dall'ISTAT verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Si tratta di una disposizione di particolare interesse per i soci delle cooperative edilizie di abitazione che hanno costruito su aree concesse in diritto di superficie con convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della legge n. 179/92, interessati alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche per le convenzioni previste dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380.

settori

Validità Piani Particolareggiati

Per quanto concerne la validità dei piani particolareggiati di cui all'art. 17 della legge n. 1150/42, qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto della parte rimasta inattuata, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, vengono accolte le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purchè non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. Tali sub-comparti non costituiscono variante urbanistica e sono approvati senza l'applicazione delle procedure previste dagli articoli 15 e 16 della citata legge n. 1150/42.

Articolo 7

Semplificazione fiscale

La norma dispone, tra l'altro, che in caso di lavori di ristrutturazione dell'immobile, per fruire della detrazione IRPEF del 36%, non occorre più inviare la dichiarazione di inizio attività all'Agenzia delle Entrate, ma è sufficiente comunicare nella dichiarazione dei redditi i dati identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi dell'atto che ne costituisce titolo nonché gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

È necessario poi conservare ed esibire a richiesta degli Uffici preposti, i documenti che saranno indicati in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

È prevista, inoltre, la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni

edificabili e con destinazione agricola. Si tratta, in pratica, di una nuova applicazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 229, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010). In virtù della norma in questione, è possibile rideterminare il valore di acquisto di tali terreni, posseduti alla data del 1 luglio 2011, dietro pagamento di una imposta sostitutiva del 4% sul valore rideterminato, con scadenza 30 giugno 2012. Al riguardo, va ricordato che l'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Inoltre, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di rideterminare i valori di cui sopra, è possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva già versata, ovvero chiederne il rimborso.

Tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni edificabili e con destinazione agricola sono incluse le società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità.

Articolo 8

Rinegoziazione mutui

Viene regolamentata, tra l'altro, la rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario. La norma interessa molti soci di cooperative edilizie di abitazione che, a causa della crisi economica di questi ultimi anni, trovano difficoltà a saldare puntualmente le rate di mutuo sottoscritte per l'assegnazione dell'alloggio.

La norma prevede che fino al 31 dicembre 2012, i mutuatari che prima dell'entrata in vigore della legge in esame, hanno stipulato o si sono accollato un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto (assegnazione per le cooperative) o

la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, hanno diritto alla rinegoziazione del mutuo, qualora al momento della richiesta presentino un'attestazione Isee non superiore a 35.000 euro e non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate precedenti.

La rinegoziazione assicura l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'Irs in euro a 10 anni e l'Irs in euro di durata pari alla durata residua del mutuo, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo. È possibile anche ottenere l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di 5 anni, a condizione che la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a 25 anni.

Le garanzie ipotecarie già prestate continuano ad assistere il rimborso del mutuo rinegoziato.

Opere di urbanizzazione primaria

In sede di conversione in legge del D.L. è stata soppressa la norma che rivestiva particolare interesse per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, in base alla quale veniva posta a carico del titolare del permesso di costruire l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, purché funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio.

È prevalsa quindi la tesi di alcuni parlamentari, secondo cui l'introduzione di tale norma avrebbe violato una pronuncia in materia da parte della Corte di Giustizia Europea (sentenza 21 febbraio 2008, n. 412) e sarebbe stata nuovamente censurata dalla Corte stessa.

Legge 15 luglio 2011 n. 111.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Articolo 23

Norme in materia tributaria

Il comma 8 dell'articolo in esame riduce la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, portandola dal 10% al 4%. Come comunicato con la nostra circolare del 29 luglio 2010, prot. 3626, a far data dal 1° luglio 2010 le Banche e le Poste Italiane SpA, dovevano operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con l'obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta una detrazione d'imposta, come ad esempio l'IRPEF 36% per le ristrutturazioni edilizie e l'IRPEF 55% per il risparmio energetico negli edifici. L'applicazione indifferenziata della ritenuta del 10% nei confronti delle diverse categorie di soggetti interessati, aveva determinato in alcuni casi problemi finanziari alle cooperative di abitazione che erano costrette a dover anticipare allo Stato somme trattene a titolo di acconto di un'imposta che talvolta non risultava dovuta, con la conseguenza di doverne richiedere il rimborso o la compensazione con altre eventuali imposte dovute. Tale misura pregiudicava le disponibilità finanziarie soprattutto delle piccole imprese tra cui le cooperative edilizie. La riduzione dal 10% al 4% della predetta ritenuta d'acconto viene a temperare gli effetti negativi finora prodotti.

Articolo 34

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2010 n. 327

Nel decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato, viene introdotto l'articolo 42-bis relativo all'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico. La nuova norma sostituisce l'articolo 43 dello stesso D.P.R., dichiarato incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte dell'8 ottobre 2010, n. 293. Tale sentenza aveva creato una lacuna normativa intollerabile per il sistema degli espropri che aveva bisogno di una sanatoria. In forza di quanto disposto dall'art. 42-bis, l'autorità che utilizza un bene immobile in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile (acquisizione coattiva sanante) e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale. L'acquisizione non ha effetto retroattivo, cioè non trasferisce la proprietà ora per allora, ma sana gli errori procedurali, come ad esempio l'apposizione del vincolo, la dichiarazione di pubblica utilità o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza del giudizio per l'annullamento degli atti di esproprio; è necessario però che l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritiri. L'indennizzo per l'acquisizione del bene riguarda sia il pregiudizio patrimoniale che quello non patrimoniale, quest'ultimo viene forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene stesso.

Quando un terreno è utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando per finalità di interesse pubblico il terreno è concesso in uso speciale a soggetti privati, competente a emanare il provvedimento è l'autorità che l'ha occupato. Nel caso specifico, la liquidazione forfettaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al 20% del valore venale del bene. Per l'acquisizione

coattiva sanante si applica sempre il valore venale del bene, sia che si tratti di aree edificabili sia di terreni agricoli. Ciò trova conferma nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011.

Per quanto concerne il periodo di durata dell'occupazione senza titolo, si applica come risarcimento del danno patrimoniale un interesse annuo pari al 5% del valore venale del bene.

In caso di acquisizione del bene, l'Amministrazione dovrà pagare il relativo indennizzo entro 30 giorni dalla notifica dell'atto al proprietario. Tale obbligo costituisce condizione sospensiva.

Articolo 40

Disposizioni finanziarie

In sede di conversione in legge del D.L., è stata inserita una norma in base alla quale i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale sono ridotti del 5% per l'anno 2013 e del 20% a decorrere dal 2014. Si tratta di 483 bonus e sconti riportati in un'apposita tabella, che interessano, tra l'altro, le famiglie, le imprese, nonché la "casa".

Qualora tale disposizione non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia, saranno stabilite le modalità tecniche di attuazione, con riferimento ai regimi interessati.

In questo modo sarà possibile procedere con tagli alle agevolazioni in modo selettivo e non già lineare, evitando così che la manovra produca effetti negativi non solo sul sistema economico ma anche sulle condizioni di vita dei cittadini, con particolare riferimento alle categorie sociali più deboli.

Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

settori

**Articolo 4
Detrazione per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali**

Viene modificato il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, inserendo un nuovo articolo 16-bis, al fine di introdurre una detrazione dall'imposta lorda sull'IRPEF pari al 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio che d'ora in poi diventa una misura strutturale del nostro sistema fiscale.

Attualmente la predetta detrazione spetta:

- a) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012 per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- b) relativamente agli interventi di restauro e risanamento conservativo di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013.

La nuova disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2012 e ripropone, nella sostanza, le regole attualmente vigenti. Infatti, la detrazione spetta ai contribuenti assoggettati a IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile su cui sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio e che hanno sostenuto le relative spese, sempre che le stesse siano rimaste a loro carico.

Sono beneficiari, pertanto, della detrazione in argomento, non solo il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile ma anche il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione), nonché l'inquilino o il comodatario. La detrazione compete, inoltre, al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale viene effettuato l'interven-

to, che ha sostenuto comunque le spese relative all'intervento di recupero edilizio.

Il limite di spesa resta fissato a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, da ripartirsi in dieci rate annuali di pari importo. Sorge qualche dubbio sul fatto che il testo legislativo non fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art. 2, comma 5, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), secondo cui le spese pagate con bonifico dai contribuenti di età non inferiore a 75 e a 80 anni, possono essere ripartite rispettivamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo. Va rilevato, tuttavia, che nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, tale ipotesi viene puntualmente considerata.

Tra gli interventi agevolabili vanno segnalati, in particolare, quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati a seguito di calamità naturali. In questo caso, però, la detrazione spetta sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

Altri interventi da segnalare sono quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico e all'adozione di misure antisismiche.

Inoltre, viene prorogata, fino al 31 dicembre 2012, la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la detrazione suddetta dovrebbe entrare a regime, nella misura del 36%, ai sensi del succitato articolo 16-bis, lettera h, che tra gli interventi agevolabili ricomprende la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

**Articolo 13
Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria**

Le disposizioni dell'articolo 13 anticipano, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dagli artt. 8 e 9 del Dlgs n. 23/2011.

È previsto che l'IMU si applichi in tutti i comuni del territorio nazionale, inclusi, quindi, anche i comuni situati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome. Tale imposta sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riguardanti i beni non locati e l'ICI. Viene stabilito, tra l'altro, che il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e relative pertinenze. Va precisato che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse, autorimesse, ecc.) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Dlgs n. 504/92, che disciplina l'ICI e continua, quindi, ad essere applicato anche per la nuova imposta municipale, salvo alcune innovazioni che sono state introdotte, quali ad esempio l'introduzione di nuovi coefficienti per la determinazione della base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto e per i terreni agricoli.

settori

Per quanto riguarda i fabbricati iscritti in catasto, il valore ai fini dell'IMU è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati o classificabili nei gruppi catastali A, con esclusione di A/10 (uffici e studi privati) e C/2, C/6 e C/7;
- b) 140 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 (laboratori), C/4 (fabbricati per arti e mestieri) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);
- b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione);
- c) 80 per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria A/10;
- d) 60 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo D, ad eccezione dei fabbricati della categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria C/1 (negozi).

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione del Consiglio possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. L'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze, con margine di manovrabilità da parte dei Comuni fino a 0,2 punti percentuali. I comuni hanno, inoltre, la facoltà di ridurre l'aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In questo caso, però, il comune che ha optato per tale scelta non può fissare un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Ciò al fine di evitare che l'eventuale azzeramento dell'imposta per l'abitazione principale gravi su queste ultime. Va sottolineato che la detrazione di cui sopra si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dalle ATER.

In fase di conversione in legge del decreto, è stata introdotta la norma che riconosce un'ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

Lo stesso articolo 13 prevede l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Articolo 18

Aumento delle aliquote IVA

Dopo la manovra dello scorso mese di agosto che, tra l'altro, ha aumentato l'aliquota IVA dal 20% al 21%, la norma in esame prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012, le aliquote IVA del 10% e del 21% sono incrementate di 2 punti percentuali. Lo stesso aumento vale anche per l'anno 2013. A far data dal 1° gennaio 2014, le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.

Gli effetti di tale norma non potranno non ripercuotersi anche sulle cooperative edilizie di abitazione. Infatti, da una parte aumenteranno i costi di costruzione e manutenzione degli alloggi, dall'altra si dovrà sostenere un maggiore costo nella gestione dei programmi destinati alla locazione, dal momento che il canone locativo sconterà l'IVA al 12% per un primo periodo e al 12,5% a partire dal 2014.

Si tratta di una misura che certamente non potrà favorire lo sviluppo degli interventi edilizi per la locazione previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa.

Articolo 27

Dismissioni immobili

La norma si prefigge l'obiettivo di velocizzare ed ottimizzare il corretto utilizzo degli immobili appartenenti, in particolare, allo Stato ed agli enti territoriali, attraverso strumenti di semplificazione. Viene affidato all'Agenzia del Demanio il compito di promuovere iniziative per la costituzione di società, anche consortili, e fondi immobiliari in cui Stato ed enti territoriali conferiscono i propri immobili ovvero i diritti reali posseduti sugli stessi. L'Agenzia, oltre a verificare la fattibilità dell'operazione, partecipa alle società costituite, apportando immobili statali o partecipando quale soggetto finanziatore, e seleziona gli eventuali soggetti privati partecipanti attraverso procedure di evidenza pubblica.

A nostro avviso, delle predette società, anche consortili, potrebbero far parte le cooperative di abitazione, soprattutto nei casi in cui il patrimonio immobiliare pubblico riguarda programmi di edilizia residenziale.

Articolo 45

Opere di urbanizzazione primaria e accordi di programma Piano Casa

L'articolo contiene alcune disposizioni che rivestono particolare importanza per le cooperative edilizie di

settori

abitazione. Va evidenziata in primo luogo l'introduzione della norma, richiesta ripetutamente da Federabitazione, che esclude le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria dall'applicazione delle procedure di affidamento previste dal codice dei contratti pubblici, poiché la realizzazione di tali opere è connaturata alla trasformazione urbanistica del territorio e pertanto può essere eseguita direttamente dallo stesso soggetto titolare del permesso di costruire.

Si intende così favorire la celere realizzazione delle opere di urbanizzazione "a scomputo" che interessa direttamente le nostre cooperative ed i nostri consorzi, liberando tali strutture da procedure complesse e defatiganti, con tutti i costi e gli oneri che ne derivano.

Altra norma da segnalare è quella che semplifica le procedure inerenti l'approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa. Per tale approvazione non è più necessario il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma basta quello del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Questa modifica potrà comportare una consistente riduzione dei tempi previsti per l'avvio concreto degli interventi.

Legge 24 febbraio 2012, n. 14. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 29 (comma 16) Proroga degli sfratti

Vengono prorogati al 31 dicembre 2012 i provvedimenti esecutivi di sfratto riguardanti i conduttori che risiedono nei 14 grandi Comuni (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari,

Trieste) e quelli confinanti, nei Comuni capoluogo di provincia, in quelli confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed in quelli ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003.

Articolo 29 (comma 16 undecies)

Prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione

Va osservato che nel corso dell'iter parlamentare, tra le altre modifiche all'art. 29, è stato introdotto il comma 16-undecies che merita particolare menzione. Tale comma prevede, infatti, che, con decorrenza 1° gennaio 2012, la percentuale relativa alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative di edilizia residenziale pubblica, nonché del canone massimo di locazione, di cui al comma 49-bis dell'art. 3 della legge n. 448/1998, è stabilita dai Comuni.

Al riguardo, si ricorda che il predetto comma 49-bis è stato introdotto dall'art. 5 della legge n. 106/2011, per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari (vedasi ns. nota del 2 agosto 2011, prot. 3543).

Come noto, tale comma dispone che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e delle loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni previste dall'art. 35 della legge n. 865/1971, stipulate per la cessione del diritto di proprietà precedentemente alla legge n. 179/1992 o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta dal singolo proprietario e soggetta a trascrizione dietro corrispettivo. La percentuale deve essere stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del-

l'economia e delle finanze, previa intesa di Conferenza unificata. Le medesime disposizioni si applicano anche alle convenzioni-tipo previste dall'art. 18 del DPR n. 380/2011 (Testo Unico dell'edilizia) che le Regioni deve approvare ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata.

Il comma 16-undecies sul quale si vuole richiamare l'attenzione, può interessare molti soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari di alloggi realizzati su aree concesse dai Comuni con convenzioni ex art. 35 della legge n. 865/1971, che sono state stipulate prima della legge n. 179/1992.

Legge 24 marzo 2012, n. 27. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza e lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Art. 56

Norme nel settore edilizio

L'art. 56 concede ai Comuni la possibilità di disporre la riduzione dell'IMU fino al 3,8 per mille per gli immobili realizzati e destinati dall'impresa costruttrice, tra cui le cooperative, alla vendita o all'assegnazione, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non vengano dati in locazione. La riduzione è limitata comunque ad un periodo che non potrà essere superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

La misura varata dal Governo vuole intervenire attraverso una previsione fiscale di favore, anche se limitata a tre anni, in un settore in forte crisi come quello dell'edilizia. Conoscendo le ristrettezze finanziarie in cui versano i Comuni, si ha fondato motivo di ritenere che la norma possa trovare difficilmente applicazione.

Art. 57

Ripristino IVA per housing sociale

L'articolo 57 ripristina l'assoggettamento a IVA per alcuni tipi di locazio-

ne e cessione di fabbricati abitativi. In particolare:

a) Sono soggette a IVA le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia convenzionata, di durata non inferiore a quattro anni, a condizione che nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, ovvero le locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 aprile 2008.

b) Sono soggette a IVA le cessioni di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia convenzionata, a condizione che nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, ovvero le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 aprile 2008. Sulla base della normativa vigente, le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici e quindi dalle cooperative edilizie, oltre i cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, sono esenti dall'imposizione IVA; sono anche esenti la maggior parte delle locazioni di abitazioni effettuate dai medesimi operatori.

In un momento di crisi come quello attuale, questo regime penalizza fortemente le imprese e le cooperative che non sempre riescono a vendere o assegnare nei cinque anni dall'ultimazione dei lavori gli immobili realizzati, dovendo così compiere operazioni di vendita o assegnazione esenti da IVA. Ciò comporta per il soggetto cedente l'impossibilità di poter portare a compensazione l'IVA a credito riferita all'acquisto dei beni e servizi correlati all'immobile, sostenuti ai fini della realizzazione dello stesso, considerato che l'IVA provvisoriamente portata in compensazione dovrà essere rimborsata nel caso in cui l'operazione finale non sia assoggettabile a IVA. In tale ipotesi, la mancata "neutralità" dell'IVA produ-

ce un costo aggiuntivo per le imprese e le cooperative dal momento che le stesse sono obbligate al rimborso a favore dello Stato delle detrazioni IVA di cui hanno beneficiato nel corso degli anni, per la costruzione di immobili per i quali non si è conclusa la vendita o l'assegnazione in regime di imposizione IVA.

Lo stesso problema si verifica nell'ipotesi in cui si intenda concedere in locazione l'immobile costruito che sia rimasto invenduto o non assegnato. Va precisato che la nuova normativa in materia di IVA vale soltanto per le locazioni e le cessioni effettuate in attuazione di piani di edilizia convenzionata e per l'housing sociale e riguarda quindi gli ambiti in cui normalmente operano le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi. Come si può rilevare, nel provvedimento in esame sono state accolte le proposte che negli ultimi anni Federabitazione, d'intesa con il Servizio Legislativo e Legale di Confcooperative, ha ripetutamente portato all'attenzione del Governo e delle competenti Commissioni parlamentari.

Su richiesta di alcune nostre strutture, unitamente a Legacoop Abitanti ed ANCE, abbiamo fatto presentare, da parte di alcuni Gruppi politici che appoggiano il Governo (in particolare PdL e PD), un emendamento finalizzato ad estendere l'imponibilità dell'IVA anche alle imprese costruttrici che, oltre cinque anni, continuano ad avere l'invenduto. Purtroppo l'emendamento è stato respinto dalla Commissione Bilancio della Camera per la mancanza di copertura finanziaria. È prevista, altresì, l'applicazione dell'IVA in misura del 10% alle locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti, tra cui le cooperative, ovvero che hanno realizzato sugli stessi interventi di restauro o risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica, di cui alle lett. c), d) e) della legge n. 457/78.

Lo stesso trattamento fiscale è previsto anche per le locazioni di alloggi sociali come definiti dal DM 22 aprile 2008, tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica degli ex IACP. Si tratta di una norma volta soprattutto ad accrescere le entrate fiscali, aumentando gli affitti per gli inquilini con redditi medio-bassi e per tutte quelle persone che si trovano già in difficoltà economica per effetto della crisi.

Infine, con una modifica all'art. 36 del d.P.R. 633/1972, si consente alle imprese che operano nel settore immobiliare la possibilità di estendere anche alla cessione di immobili (sinora era previsto solo per le locazioni) la possibilità di optare per il sistema di contabilità separata stabilito dalla suddetta norma per consentire alle imprese edilizie che effettuano sia operazioni imponibili che esenti, di ottenere la piena detrazione dell'IVA correlata alle operazioni imponibili.

Art. 58 Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa

Le disposizioni contenute nell'articolo 58 mirano a semplificare le procedure del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al DPCM 16 luglio 2009, per giungere all'approvazione degli "accordi di programma" da stipulare tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni in attuazione dell'art. 4 dello stesso DPCM, per la rimodulazione di interventi e la sottoscrizione di atti aggiuntivi, per la sopravvenienza di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, ad accordi di programma già approvati. Il nuovo iter procedurale, eliminando doppie approvazioni (Ministero delle Infrastrutture e Presidenza del Consiglio dei Ministri) attraverso la previsione di un unico passaggio, dovrebbe contribuire ad un avvio più rapido degli interventi costruttivi anche per tenere conto delle criticità attuative

settori

che sono state riscontrate dalla Corte dei Conti in sede di indagine conoscitiva del predetto Piano. Sempre ai fini dell'accelerazione dei tempi di attuazione, è previsto che agli "accordi di programma" si possono applicare le disposizioni che riguardano le opere di interesse strategico di cui all'art. 41, commi 4 e 5 della legge n. 214/2011. In base a tali disposizioni, dopo l'approvazione del progetto è possibile, tra l'altro, dare inizio ai lavori ed avviare le procedure di esproprio delle aree.

Legge 4 aprile 2012, n. 35. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Articolo 1
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi

Vengono introdotte alcune modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi, allo scopo di rendere più efficaci i rimedi contro la mancata o tardiva conclusione dei procedimenti amministrativi. È prevista, infatti, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, l'individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, al quale il privato può rivolgersi affinché provveda a concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o attraverso la nomina di un commissario. È accertata, altresì, la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile di chi ha posto in essere il comportamento omissivo. Infine, nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

Articolo 2
Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA

Viene disposto che la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) deve essere corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo quando sia espressamente previsto dalla vigente normativa di settore. Finora tali adempimenti venivano comunque richiesti dalla Pubblica Amministrazione, comportando un allungamento dei tempi ed un aggravio dei costi per i soggetti interessati, tra cui gli operatori del settore edilizio.

Articolo 10
Parcheggi pertinenziali

La norma è diretta a ottimizzare il sistema di parcheggi di proprietà privata, prevedendo che, fermo restando l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà del box e del posto auto realizzati nel sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati possa essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione a pertinenza di altra unità immobiliare che si trovi nello stesso comune.

Quanto ai parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, meglio nota come "legge Tognoli", la norma dispone che gli stessi non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione. La parte finale della norma che si è voluto sottolineare è stata aggiunta nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, modificando così il testo originario. Pertanto, ricorrendone le

condizioni, anche questi parcheggi potranno essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.

Articolo 21
Responsabilità solidale negli appalti

La norma interviene in materia di responsabilità solidale negli appalti, modificando l'articolo 29, comma 2, del Dlgs. 10 settembre 2003, n. 276. In base alle modifiche introdotte, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, con esclusione di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Nell'intento di circoscrivere il più possibile la responsabilità del committente, tra cui le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, anche su proposta di Federabitazione-Confcoperative, attraverso l'introduzione di un'apposita modifica, è stato previsto che nel caso in cui il committente dovesse essere convenuto in giudizio per il pagamento in solido con l'appaltatore, potrà eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dello stesso appaltatore. Nella circostanza il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva nei confronti del committente può essere intentata solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio. In questo caso, però, il committente è tenuto ad indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore



può rivalersi. Inoltre, il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Nonostante la nuova normativa riduca, sia pure parzialmente, la responsabilità solidale del committente, si continua a suggerire alle associate di verificare, prima del pagamento del SAL, che l'appaltatore o il subappaltatore abbiano puntualmente assolto nei confronti dei lavoratori tutti gli obblighi di legge per quanto concerne la corresponsione delle retribuzioni, comprese le quote del TFR e i contributi previdenziali.

Legge 26 aprile 2012, n. 44.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Va segnalato innanzitutto che nel corso dell'iter parlamentare del decreto-legge indicato in oggetto, è stata recepita una proposta di emendamento presentata da Federabitazione-Confcooperative, Legacoop-Abitanti e AGCI-Abitazione, in virtù della quale vengono escluse dall'applicazione della quota erariale dell'IMU, ossia la quota del 50% riservata allo Stato, "le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione dei soci assegnatari,", di cui all'art. 8 del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Pertanto, l'aliquota IMU da applicare alle suddette unità immobiliari passa dal 7,6 per mille al 3,8 per mille che resta di esclusiva competenza del Comune. La nuova norma prevede, infatti, che lo Stato rinunci alla quota di sua spettanza che, come noto, è fissata in misura del 50%. I Comuni, compatibilmente

con le loro esigenze di bilancio, potranno ridurre ulteriormente l'aliquota del 3,8 per mille, favorendo in questo modo la realizzazione da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa di alloggi adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari. Al riguardo, occorre ricordare che fino al 2011 alcune città avevano ridotto sensibilmente o addirittura azzerato l'ICI per gli alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato. Va precisato poi che dall'IMU dovuta per l'unità abitativa adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze (immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione. La riduzione dell'aliquota IMU dal 7,6 al 3,8 per mille renderà certamente meno pesante l'imposta che le cooperative dovranno versare al Comune già con la rata in scadenza il 18 giugno p.v. Si suggerisce, tuttavia, agli enti interessati di intervenire presso il Comune in cui operano per cercare di ottenere un'ulteriore riduzione dell'aliquota stessa.

Per completezza di informazione, va aggiunto che la nostra prima richiesta ai rappresentanti dei partiti politici era stata quella di considerare gli alloggi dei soci assegnatari delle cooperative a proprietà indivisa come "abitazione principale", con tutte le agevolazioni che ne sarebbero derivate. Purtroppo, la richiesta non è stata accolta per mancanza di copertura finanziaria.

È opportuno, infine, soffermarsi su altre disposizioni del provvedimento che interessano la casa.

In particolare:

a) i Comuni possono ridurre o aumentare di 2 punti l'aliquota IMU del 4 per mille prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) l'abitazione principale gode della detrazione di € 200, a cui si aggiunge quella di € 50, fino ad un massimo di € 400, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa abitazione principale;

c) qualora i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza in più immobili del territorio comunale, le agevolazioni si applicano per un solo immobile;

d) per l'abitazione principale l'IMU può essere pagata in tre rate (giugno, settembre e dicembre) anziché in due (giugno e dicembre), come per gli altri immobili;

e) in caso di separazione o divorzio con l'accollo dell'IMU al coniuge assegnatario dell'alloggio, lo stesso alloggio viene equiparato automaticamente all'abitazione principale;

f) i Comuni possono equiparare all'abitazione principale l'alloggio di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'alloggio medesimo non risulti locato;

g) i Comuni possono equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che essa non risulti locata;

h) sui contratti di locazione concernente immobili ad uso abitativo, se sono assoggettati alla cedolare secca, non si applicano le imposte di registro e di bollo alla fideiussione prestata per il conduttore;

i) l'imposta di scopo, qualora adottata dal Comune, può riguardare anche l'abitazione principale, dal momento che essa si applica sulla base imponibile dell'IMU con l'aliquota massima del 5 per mille.

settori

UNA DOMANDA A...

In questo spazio la redazione pubblica i quesiti pervenuti agli uffici tecnici di Confcooperative Brescia e le relative risposte, elaborate dagli esperti, ritenuti di interesse generale.

Q U E S I T O

La nostra cooperativa sociale è proprietaria di immobili strumentali insistenti sul territorio di un comune che, in passato, aveva disposto l'esenzione ICI in favore delle Onlus. Si chiede se il trattamento di favore potrà permanere anche in relazione alla nuova IMU.

--- RISPOSTA ---

Come noto, l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), imposta applicata in tutti i comuni del territorio nazionale a decorrere dall'anno 2012.

La nuova imposta sostituisce, tra l'altro, l'imposta comunale sugli immobili (ICI), salvandone però, in buona sostanza, gran parte dei concetti generali.

Il presupposto impositivo della nuova IMU è il possesso di qualunque immobile, sia esso fabbricato, area edificabile o terreno agricolo, ed è a carico del proprietario dell'immobile (o titolare di diritti reali su di esso), o del locatario, in relazione agli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing).

Rispetto al passato, si assiste ad un generale innalzamento dei coefficienti moltiplicatori, utili per la determinazione della base imponibile per la successiva determinazione dell'imposta: è quindi da attendersi un incremento del carico fiscale inerente il comparto immobiliare.

È prevista l'applicazione di un'ali-

quota di base pari allo 0,76%, ali-quota che scende con riferimento a talune categorie di immobili, quali ad esempio l'abitazione principale ovvero i fabbricati rurali strumentali destinati all'esercizio dell'attività agricola. E' facoltà dei comuni variare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base, sino a 0,3 punti percentuali.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 18/05/2012, ha emanato la circolare n. 3/DF, nella quale sono stati forniti importanti chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione della nuova imposta.

Nel documento citato, il Ministero ha preso posizione, tra l'altro, sulle forme di esenzione in materia di tributi locali, previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 460/97 (decreto Onlus), disposizione in virtù della quale: "i comuni, ...[.....]... possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti".

In attuazione di tale principio, si ricorda come numerosi comuni, anche della provincia di Brescia, abbiano in passato disposto specifiche esenzioni dal pagamento

dell'ICI, in relazione agli immobili detenuti dalle Onlus, ivi comprese le cooperative sociali, insistenti sul proprio territorio.

Tale disposizione, per quanto contenuto nella circolare in commento, è applicabile anche all'IMU. Il Ministero precisa tuttavia come l'esenzione in parola non possa operare nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato¹, posto che il citato art. 21 si riferisce espressamente "ai tributi di pertinenza degli enti locali". Quindi, nel caso in cui il comune disponga la riduzione o l'esenzione per l'IMU, nei confronti delle Onlus, detta agevolazione non potrà operare sulla quota di imposta riservata allo Stato.

Da quanto sopra, emerge che saranno chiamate al versamento della nuova IMU anche le cooperative sociali le quali, in passato, erano rimaste esenti dall'ICI, in recepimento delle agevolazioni disposte dal comune di riferimento.

Maurizio Magnavini

¹ È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile l'aliquota dello 0,76%.

una domanda a...



QAIC / IT / 90570 - A



CONSULENZE

- Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08
- Privacy D.Lgs. 196/03
- Autocontrollo alimentare HACCP
- Sistemi qualità ISO
- Adempimenti D.Lgs. 231/01
- Valutazione STRESS lavoro correlato
- Consulenze ambientali
- Iscrizione/gestione SISTRI
- Campagne di comunicazione

CONVENZIONI

- Medicina del lavoro
- Test laboratorio
- Analisi ambientali

Iscriviti alla NEWSLETTER per aggiornamenti normativi

Oltre 1000 Clienti

Soluzioni personalizzate per:

- RSA
- Scuole
- Fondazioni
- Comuni
- Cooperative
- Imprese agricole

27 Cooperative Associate

Una gamma di offerta completa:

Igiene ambientale –
Pulizie – Facchinaggio –
Ristorazione – Servizi socio sanitari -
Vigilanza

www.conast.it

Tel 030-3774422
info@conast.it

CORSI di FORMAZIONE

AREA SICUREZZA sul LAVORO

- Antincendio
- Primo Soccorso
- RSPP mod. A, B, C e aggiornamenti
- RLS e aggiornamenti
- Dirigenti e preposti
- Addetti carrelli elevatori

AREA AMBIENTE

- Gestione rifiuti
- Il sistema SISTRI
- La Gestione dei Centri di Raccolta

AREA IGIENE

- Autocontrollo alimentare
- La Legionella: rischi e prevenzione

Controlla il nostro CALENDARIO CORSI

Cosa succede?

Rinnovo cariche sociali in seno alla cooperativa agricola **COPAG**, con sede in Ghe-di. Il neo nominato Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26/04/2012, ha eletto Luigi Bellini alla presidenza della cooperativa. Succede a Giuseppe Zambelli, rimasto comunque membro dell'organo amministrativo.

Trasferita nel mese di maggio 2012 la sede sociale della cooperativa **PROGETTO BESSIMO**, cooperativa sociale di inserimento lavorativo, da Bedizzole, Via San Vito, a Via Caselle n. 3/o, sempre nel Comune di Bedizzole.

Nuova unità locale per il Consorzio **CONCORDIA**, con sede legale in Chiari; il Consorzio ha aperto nello scorso mese di maggio una nuova sede operativa nel Comune di Marmirolo (MN).

Cambio al vertice nel **CASEIFICIO SOCIALE GIARDINO** di Orzivecchi. Dal mese di aprile 2012, Bortolo Tomasoni ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Novità anche in seno alla cooperativa agricola **COPRA**, con sede in Barbariga, alla cui presidenza è stato nominato Giambattista Moretti, in sostituzione di Giuseppe Kron Morelli. Livio Bignetti ha assunto la carica di Vice Presidente.

Inaugurata domenica 20 maggio 2012 la nuova sede legale ed operativa della cooperativa **COMMISSIONARIA POPOLARE FAMILIARE 80**, attiva nel settore del consumo attraverso la gestione di un punto vendita di prodotti alimentari ed altro. La sede legale è stata trasferita dal Comune di Vestone al Comune di Lavenone, in Via Nazionale n. 13/d.

COOPTUR la forza dell'unione di Brescia e Bergamo


Luciano Casa dopo vent'anni di presidenza e una vita dedicata con passione alla promozione del territorio lascia, tra mille riconoscimenti, la presidenza della cooperativa di operatori turistici del Lago d'Iseo e del Sebino.

Il nuovo Cda celebra l'unione della promozione turistica Bresciana e Bergamasca, Il Presidente Paolo Pizziol intende, insieme a Maurizio Forchini (presidente regionale di Federcultura Turismo Sport), fare tesoro del potenziale paesaggistico e ricettivo della cooperativa per rilanciare nuove progettualità che vedano le due provincie unite nell'innovazione dell'offerta turistica.

www.cooptur.it per le offerte ai soci e per i residenziali, cda, incontri, workshop delle cooperative di Confcooperative.

FORMAGGIO GARDA

Latte, caglio, sale e aria pura



Alpe del Garda Soc. Coop. agricola - Parco Alto Garda Bresciano

25010 Tremosine (BS) - Via Provinciale, 1 - Tel. 0365.953050 - Fax 0365.953181 info@alpedelgarda.it - www.alpedelgarda.it



Un nuovo progetto di sistema per il settore agricolo

Presidente Losi, ci descriva qual è la novità.

Il nuovo progetto nasce da due assunti di partenza importanti: il primo è che sul territorio bresciano è presente una realtà cooperativa unica nell'erogazione di servizi alle imprese agricole (Comisag) ed il secondo è che Confcooperative a livello nazionale ha tracciato e delineato una strategia ben precisa rispetto alla propria volontà di voler implementare i servizi tecnici offerti alle cooperative ed ai soci.

Tale volontà ha avuto traduzione operativa nella scelta di entrare nella compagine sociale di SISA (CAA degli Agronomi) dando vita ad una nuova società: UNICAA.

Il progetto di riorganizzazione in atto dalle cooperative aderenti al Consorzio Cis è stato il presupposto affinché questi due assunti di partenza potessero trovare momento comune e divenire un vero e proprio progetto di sistema per il comparto agricolo bresciano e non solo.

Presidente Nicoli, una nuova sfida?

Si, Comisag è una cooperativa che da oltre 15 anni fornisce servizi in ambito agricolo che ha raggiunto livelli qualitativi pregevoli nell'erogazione di prestazioni professionali.

Tuttavia è necessario non sidersi sugli allori crogiolandosi sui buoni risultati raggiunti,

Intervista al Presidente del Settore Agricolo – Servizi di Confcooperative Brescia – Luigi Losi – e al Presidente di Comisag – Giuseppe Nicoli – rispetto a un nuovo progetto di rilancio dell'attività di fornitura di servizi tecnici per le cooperative ed i soci

ma valutare le possibili strade per migliorare i servizi offerti ai soci, ed il percorso intrapreso con Confcooperative ed Unicaa va proprio in questa direzione.

È stato un percorso lungo, durato quasi un anno e mezzo, dedicato a capire come strutturare al meglio l'offerta dei servizi facendoli combaciare con l'attuale struttura organizzativa di Comisag.

Luigi Losi, in cosa consiste il progetto in sintesi?

Il progetto consiste nella volontà di promuovere Comisag come struttura professionale, apolitica ed al servizio dei soci a livello regionale e non solo, con servizi tecnici d'alto livello. Per fare ciò il raccordo operativo con Unicaa e Confcooperative è stato fondamentale al fine di trovare un interlocutore tecnico in grado di offrire a Comisag un servizio CAA che fosse a disposizione della cooperazione e che non fosse riconducibile a nessun'Organizzazione Professionale Agricola.

L'auspicio è che i soci utilizzatori del CAA di Unicaa possano in breve tempo incrementare e divenire una parte importante nella compagine sociale di Comisag.

L'auspicio è che i soci utilizzatori del CAA di Unicaa possano in

breve tempo incrementare e divenire una parte importante nella compagine sociale di Comisag.

Giuseppe Nicoli, quali sono i servizi che Comisag propone con il nuovo progetto?

Parte fondamentale del progetto è la possibilità di usufruire di un servizio CAA attraverso Unicaa, che ricomprende anche la possibilità della firma dei contratti di affitto in deroga ai sensi

della legge 203/82 da parte di Confcooperative Brescia.

Il progetto prevede la pianificazione dei servizi offerti in due fasi: la prima comprende tutti quelli riconducibili alle usuali prestazioni di competenza dei CAA, oltre ai tradizionali servizi già a disposizione dei soci Comisag.

Tra i principali:

- Scritture contabili
- Registrazione contratti
- Paghe
- Contabilità
- Consulenza legale e notarile
- Consulenza geologica
- Contratti di vendita/affitto quote latte
- Gestione anagrafe zootecnica
- Servizio tecnico per il PUA e carico nitrati
- Servizio tecnico per la determinazione della PAC
- Organizzazione di corsi di formazione

La seconda – ancora in fase di ultimazione – prevede la realizzazione di servizi ad hoc per l'azienda agricola prevalentemente rivolti al settore del credito, della finanza agevolata, dell'organizzazione aziendale, oltre al comparto assicurativo. L'idea, come si può comprendere, è di riuscire a rispondere a 360 gradi alle esigenze delle imprese agricole.

Chi opera nel comparto agroalimentare sa bene come possa fare la differenza poter offrire all'impresa un servizio consulenziale di alto livello, che possa rispondere alle reali e contingenti esigenze di pro-



grammazione di spese, di riorganizzazione aziendale, piuttosto che di ridefinizione del carico debitorio.

Luigi Losi, com'è strutturato il piano di promozione e sviluppo del progetto?

Il piano marketing è strutturato in tre fasi: la prima prevede la promozione dei nuovi servizi di Comisag – Confcooperative - Unicaa nei CDA delle cooperative aderenti al Consorzio CIS (Comazoo, Agricam, Comab, Comab F).

La seconda – ancora in fase di definizione – in cui si prevedono degli incontri nel CDA del Carb e nelle cooperative commissionarie aderenti.

Il terzo step prevede la promozione del progetto presso le Unioni Provinciali della Confcooperative nelle province a prevalente carattere agricolo: Cremona, Milano-Lodi, Mantova e Bergamo.

Un piano molto articolato, ma se affrontato con il giusto approccio porterà sicuramente dei buoni risultati.

Giuseppe Nicoli, una battuta conclusiva – quali risultati si aspetta dal progetto?

L'auspicio è che Comisag possa essere veramente considerata una cooperativa al servizio dell'agricoltura e degli agricoltori, sgombrando il campo da ogni equivoco del passato.

Comisag è una cooperativa in grado di offrire un servizio professionale, puntuale e conveniente ed è giusto che possa raccogliere i frutti che merita.

Luigi Losi, anche per lei la stessa domanda – quali risultati si aspetta dal progetto?

Il fulcro che ha ispirato il progetto è sicuramente quello di riuscire a far conoscere e promuovere la professionalità di Comisag al di fuori della provincia di Brescia.

La collaborazione con Unicaa e Confcooperative deve concretizzarsi con l'ingresso di nuovi soci; certo sarà un percorso non semplice e irto di difficoltà, ma sono convinto che se affrontato con lo spirito giusto e nella consapevolezza che si stanno creando delle basi solide per il futuro dell'agricoltura e di Comisag, il progetto non potrà che rispondere ai risultati attesi.

Gianpiero Dosena

Percorsi diversi

**Recuperare il "senso" del cooperare edilizio
a vantaggio del socio (ex) della cooperativa edilizia**

Caro Cooperatore edilizio, il momento per noi non è dei più felici e il pericolo maggiore è di una perdita di senso, di essere soffocati dalla sensazione di essere di colpo diventati inutili, azzerati insieme alla perdita di prospettive dei nostri soci.

A differenza di altri settori che, nonostante tutto sono riusciti a trovare nuovi spazi operativi, il lavoro della cooperativa edilizia si è bruscamente fermato. Forse al posto di remare con forza, per contrastare la crisi economica che come una marea ci ha inesorabilmente travolti, avremmo dovuto cercare del-

le isole, o costruire delle zattere, per individuare degli spazi dove agire e dove poter continuare ad affermare la nostra esistenza.

Il funzionamento della cooperativa edilizia è molto particolare rispetto alle cooperative di soci lavoratori.

Gli operatori del settore edilizio sono professionalità dipendenti, professionisti esterni, imprese ed aziende di produzione che trovano nell'iniziati-

va della cooperativa il motore per la produzione di lavoro.

E i soci? Nel corso del tempo i soci sono diventati sempre più degli acquirenti, più o meno coinvolti, al punto tale che le iniziative, spesso, sono state concluse prima di averne le richieste.

La situazione in cui versano le strutture che si occupano di

vestirlo in un'esperienza di cooperativa piuttosto che rivolgersi ad un'immobiliare.

In molti casi in questi anni ho assistito allo snaturamento delle cooperative di abitazione che al posto di rispondere alle esigenze dei soci, hanno cercato la trasformazione in società immobiliari costruendo edifici da proporre sul mercato.

Se nessuno, nella fascia di utenza delle cooperative, può acquistare case non si devono costruire ulteriori case (nella mia esperienza di pianificazione territoriale e di valutazioni ambientali strategiche dei do-

cumenti di piano, potrei fare tanti esempi nei quali si vede la sproporzione dell'offerta abitativa rispetto alla domanda e dello spreco di territorio che è stato fatto sino ad ora senza alcuna possibilità di reversibilità delle scelte).

E allora la struttura che opera per la cooperativa edilizia quale utilità potrebbe e potrà avere?

Se non ha perso il contatto con i suoi soci può porsi al servizio



cooperazione edilizia, è connessa all'acquisizione tardiva della consapevolezza dell'irreversibilità di certe tendenze legate al mercato della casa e quindi non aver cominciato per tempo a immaginarsi altri percorsi di lavoro ed altri significati.

D'altra parte per anni siamo stati ricercati: chi aveva un piccolo gruzzolo per costruire o iniziare a comperare un alloggio ha spesso preferito in-

per tutte le necessità legate alla casa mettendo in campo tutte le competenze, amministrative, di contrattazione, burocratiche, fiscali, tecniche, affinate per l'ideazione e l'esecutività delle iniziative di nuova costruzione.

Per non disperdere i contatti è necessario fare ricerche, ricostruire rapporti, dialoghi, immaginarsi percorsi, proposte, insomma progettare. Con un obiettivo chiaro, anzi due: il recupero del "senso" del cooperare edilizio, il vantaggio del socio (ex) della cooperativa edilizia.

L'evoluzione continua delle normative, le costanti modificazioni del fisco, rendono il bene immobile come un oggetto passibile di variazioni di valore, condizionato alla qualità degli investimenti che ogni proprietario mette in atto. Se questo, per esempio, è evidente per l'automobile, (meglio ne curo le manutenzioni e lo stato, anche estetico, minore sarà il suo deprezzamento al momento del cambio) perchè non dovrebbe essere comprensibile per l'unico bene importante che molte famiglie hanno?

La strada possibile, per traghettare chi lavora all'interno delle coop edilizie fuori da questo periodo di crisi, non può essere soltanto la contrattazione con il governo o con l'ente pubblico di agevolazioni

per alcune specifiche (e limitate) fasce di cittadini, ma la richiesta di costruzione di processi e percorsi che favoriscano la riqualificazione del costruito "vecchio", povero sia dal punto di vista funzionale che architettonico, primordiale, anche se all'epoca necessario per mille motivi, e la ricollocazione in un contesto più vicino alla logica odierna di risparmio di energia e di risorse. È necessario inoltre che la

“È necessario incominciare a immaginare percorsi diversi se vogliamo avere speranza di continuare ad esserci; non possiamo aspettare che passi la crisi, e “non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose”

cooperativa sfrutti tutti i suoi punti di forza facendo leva e cercando soluzioni nell'ambito in cui già è conosciuta, apprezzata e affidata.

Proprio perchè la casa è un bisogno primario, non è difficile immaginare che tra i molti dipendenti, soci lavoratori delle cooperative degli altri settori aderenti a Confcooperative, sia ancora presente l'esigenza di un alloggio. Forse è proprio nel tanto citato "far rete" la so-

luzione solidale per rispondere alle esigenze degli uni offrendo una zattera agli altri.

Mi rendo conto che scrivere dei pensieri è più semplice che programmare e mettere in atto delle linee operative, però è necessario incominciare ad immaginare percorsi diversi se vogliamo avere speranza di continuare ad esserci; non possiamo aspettare che passi, la crisi, e per dirla con A. Einstein "non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose".

Non è mai sbagliato cercare altri percorsi per il vivere meglio, ora è più che mai necessario ricordando anche che una cooperativa non è un'impresa che ha termine con un capitale o con una famiglia, ma è un'impresa che ha un valore collettivo per un tempo più lungo

del nostro limitato tempo di vita.

Sicuramente molti sono gli aspetti che non ho considerato, valutato e fatto emergere, mi auguro di essere stata capace di innescare delle riflessioni che accompagnate dalla tua creatività e dalla tua esperienza possano tradursi in progetti sperimentabili, realizzabili e ripetibili.

Clara Vitale

Largo ai giovani!

**“Buona Impresa”, l’iniziativa del credito cooperativo
per le imprese promosse da giovani**

Negli ultimi anni tutto il mondo del Credito cooperativo ha dovuto affrontare un processo di profonda trasformazione, accompagnato dalla crescente difficoltà della propria clientela di reagire a una crisi che talora risulta incomprensibile nel suo modo di manifestarsi.

In particolare, le piccole imprese e gli artigiani si trovano spaesati di fronte ai profondi cambiamenti di scenario che sono in atto. In questi frangenti risulta fondamentale il supporto della banca nell’ottica della continuità aziendale, per condividere con gli imprenditori gli obiettivi di medio termine e fornire, con il medesimo ambito temporale, i supporti finanziari necessari.

Il patrimonio, la stabilità delle fonti di provvista e delle risorse liquide hanno consentito alle BCC di continuare a erogare credito anche durante l’attuale recessione, sostituendosi ad altri intermediari maggiormente colpiti.

Tuttavia anche all’interno del nostro sistema si è evidenziata in questi ultimi anni la contrazione dell’indice di patrimonializzazione e, se si considera che le nuove regole di Basilea 3 richiederanno l’obbligo di accantonare quote di patrimonio sempre più ampie, la necessità di dotarsi di adeguati mezzi propri sarà un tema di essenziale importanza nel prossimo futuro. Sotto il profilo reddituale, le svalutazioni sui crediti hanno fortemente compresso i margi-

ni degli ultimi anni, non più sostenuti da una soddisfacente crescita dei volumi. Nasce pertanto l’esigenza di perseguire una maggiore efficienza gestionale puntando alla riduzione dei costi operativi ovvero alle economie di scala ottenibili con le aggregazioni d’impresa in entità di maggiori dimensioni.

È ormai assodato che il principale punto di debolezza del nostro sistema economico è rappresentato dalla sottocapitalizzazione delle imprese. Per il settore creditizio, la congruità del capitale di rischio è stabilita dalle regole di Basilea che impongono alle banche

di avere una dotazione patrimoniale adeguata ai rischi assunti per meglio affrontare gli altalenanti andamenti economici.

Queste norme hanno l’obiettivo di tutelare i risparmiatori, ma nei periodi di crisi generano ulteriore recessione perché costringono le banche a varare aumenti di capitale, chiedendo

liquidità ai propri azionisti, oppure a ridurre i rischi limitando la concessione del credito.

In tale congiuntura, il ruolo a cui sono chiamate le banche di credito cooperativo è quello di svolgere la propria funzione sociale con espliciti progetti sul territorio, a cui deve fare da contraltare uno scambio sistematico di informazioni con l’imprenditore che consentano di evincere aspetti dell’azienda non direttamente desumibili

“Il ruolo a cui sono chiamate le banche di credito cooperativo è quello di svolgere la propria funzione sociale con espliciti progetti sul territorio, a cui deve fare da contraltare uno scambio sistematico di informazioni con l’imprenditore”

dai dati di bilancio. La condivisione del progetto imprenditoriale è l'elemento fondamentale del processo di affiancamento finanziario e consente di prescindere dalle garanzie offerte, che sono importanti, ma devono essere sempre considerate accessorie e non la principale caratteristica dell'iniziativa.

In questo contesto si inserisce il progetto BUONA IMPRESA! Iniziativa del credito cooperativo per le imprese promosse da giovani (individualmente o attraverso società cooperative o di persone) a cui sono dedicati specifici prodotti di credito. L'aspetto innovativo sta nel fatto che i giovani imprenditori saranno assistiti concretamente nella costruzione e nella prima evoluzione dei loro progetti imprenditoriali, contribuendo così a mitigare il ri-



schio di credito.

Confcooperative è il nostro partner nazionale con il quale collaboreremo per l'avvio di giovani imprese cooperative!

Vittorino Lanza

Buona Impresa!

Iniziativa del Credito Cooperativo e di Confcooperative per le imprese promosse da giovani.

Nel corso del XIV Congresso del Credito Cooperativo è stato siglato dal Presidente di Federcasse e dal Presidente di Confcooperative l'accordo per le giovani imprese cooperative denominato Buona Impresa! Obiettivo dell'accordo è la diffusione del modello cooperativo come strumento di promozione dell'auto-imprenditorialità. In particolare l'iniziativa è finalizzata al sostegno e alla promozione di imprese cooperative avviate da non oltre tre anni che abbiano una prevalenza di soci giovani (dai 18 fino a 35 anni d'età).

I giovani imprenditori che accederanno a Buona Impresa! saranno assistiti e accompagnati concretamente nei loro passaggi cruciali dalla rete territoriale di Confcooperative. Per ogni progetto è dunque previsto che i giovani beneficino di:

- a) consulenza nello sviluppo dell'idea imprenditoriale;
- b) guida nella redazione del business plan per la successiva presentazione in banca;
- c) almeno due incontri di verifica l'anno per i primi 24 mesi di vita del progetto.

"Buona Impresa!" prevede che anche un carnet di prodotti bancari tra cui lo specifico mutuo per lo start-up di giovani imprese, volto a coprire le esigenze di investimento iniziale e avente le seguenti caratteristiche principali:

- preammortamento fino a 12 mesi;
- durata massima fino a 60 mesi (oltre preammortamento);
- importo massimo 100 mila euro.

Buona Impresa! rappresenta anche un'occasione per aumentare la collaborazione tra le BCC, le Unioni territoriali di Confcooperative e Coooperfidi Italia. L'Unione Provinciale di Confcooperative trova dunque rispondea e un'ulteriore conferma circa la valenza dell'iniziativa avviata da qualche anno con le BCC bresciane che ha favorito l'istituzione in Confcooperative del Servizio Creditizio e Finanziario volto a rispondere alla sempre più sentita esigenza di rafforzare i servizi di informazione, formazione, accompagnamento e assistenza tecnica.

Promotori o profeti?

Stimolare conoscenza ed azione nelle persone portatrici di aggregazione

Per organizzare servono gli organizzatori, un'affermazione lapalissiana ma non scontata.

La storia della cooperazione è una storia di speranze che venivano organizzate, che nascevano da bisogni concreti e che, intrisi di ideali, si incontravano con persone che sapevano portare delle verità, dei profeti, dei capitani di popolo, degli organizzatori. La lista potrebbe essere lunga, Brescia conta padri illustri che tutti conosciamo. E' solo storia o esiste un presente?

L'inizio della cooperazione di credito incontrava il bisogno di gente che per non cadere nelle mani degli usurai, mettendosi insieme, riusciva a fronteggiare necessità finanziarie per soddisfare bisogni primari. Gli albori della cooperazione di consumo recepiamo i bisogni di persone che, subendo rivoluzioni economiche, dovevano fronteggiare la caduta libera del loro potere di acquisto. Le origini della cooperazione di lavoro rispondevano al bisogno di difendersi da scenari di riduzione salariale e di precarietà. E' impressionante

pensare che periodi come quelli appena descritti non sono anacronistici se li attualizziamo al presente.

La cooperazione, il cui motto è "UT UNUM SINT", si è sempre sviluppata nei periodi in cui l'economia, tradizionalmente intesa, falliva o si inceppava; interveniva allora questa strana forma di democrazia economica che essendo fatta di gente che si rimboccava le ma-

“Proporre un lavoro in cooperativa accende una luce di speranza negli occhi di un lavoratore? Perché questa buona volontà, questo intraprendere cooperativo non riesce a fare un salto verso una solidità?”

niche, fortemente motivata e che sapeva sperare, puntava a risollevare le proprie sorti. Oggi come va?

La cooperazione, secondo quanto emerge anche dalla recente relazione all'Assemblea nazionale di Confcooperative, apporta da qualche anno un contributo straordinario. La parte di PIL rappresentata dalle cooperative è passata dal 2,5 al 7,3%. Le cooperative attive sono poco più di 70.000 e i

cooperatori sono milioni (Confcooperative ne conta quasi 3). L'occupazione ha superato il milione di addetti e a questo incremento si è accompagnata la crescita della dimensione media delle cooperative. All'opposto fra le micro imprese, soci, occupati, ricavi crescono meno. La fragilità patrimoniale si conferma, talora si accentua. L'attecchimento di nuove imprese è difficile,

le cooperative che rimangono micro hanno una probabilità di rischio di insolvenza doppia.

Per la precisione il panorama cooperativo bresciano è costituito soprattutto da micro imprese che ne affiancano di medie e grandi, solide, efficienti,

stabili. La vasta platea di imprese fragili rimane rilevante, c'è un grande numero di cooperatori e cooperatori che affidano il loro lavoro e il loro reddito ad imprese nelle quali di potente c'è solo la necessità, la speranza, la solidarietà, la buona volontà. Nonostante ciò le micro cooperative hanno complessivamente generato occupazione con un aumento percentuale del 10% ed incrementato il fatturato

padre Alex Zanotelli,
cooperatore
di lavoro

del 13%, continuando a generare spazi di occupazione e ad accrescere il valore prodotto. Nonostante la riduzione del numero assoluto di imprese in questa categoria, negli ultimi anni la relativa occupazione è aumentata.

Domandiamoci ora: proporre un lavoro in cooperativa accende una luce di speranza negli occhi di un lavoratore? Perché questa buona volontà, questo intraprendere cooperativo non riesce a fare un salto verso una solidità? Sono due problemi distinti.

Il primo attiene alla qualità espressa dai numeri: generare occupazione non è sufficiente, occorre osservare con lealtà che tipo di stabilità genera. Il mondo cooperativo subisce spesso inquinamenti di sedicenti cooperative e diventa vittima non colpevole. La responsabilità è di società di capitali che allestiscono cooperative strumentali per esternalizzazioni di comodo; la responsabilità è anche della mano pubblica che non ha ancora risolto la vigilanza sulle cooperative non aderenti, o che si ostina ad indire gare che hanno come unico criterio giudicante il massimo ribasso; tutti fenomeni che colludono con illegalità e sfruttamento.

Il secondo problema, forse, attiene alla mancanza di

profeti, di promotori, di gente che ha voglia di mettersi insieme a discutere e di qualcuno che li supporti nel creare legami tra loro; più in generale attiene, forse, all'indebolimento cronico del sistema valoriale, all'isolamento in cui ogni persona si ritrova sul web, in chat.

Occorrerebbe una revisione al motore, regolare il minimo alzandolo un po', non farlo picchiare in testa, per poter ripartire, certamente non per volare, ma per tornare a viaggiare...direbbe Battisti.

Occorre stimolare conoscenza ed azione nelle persone che possono essere portatrici di aggregazione. Il popolo, la gente c'è, c'è sempre, anche se sopita o dolente, necessita di portatori di speranza che abbiano la minima idea di come


organizzarla.

Come fare rimane domanda/proposta aperta.

Come aggregare professionisti e sottrarli al precariato degli studi professionali? Come promuovere spazi di condivisione del talento e delle idee tra operatori? Come aggregare partite iva sfruttate da corrieri? Come aiutare giovani donne che si rimettono a cucire sfidando le leggi della delocalizzazione?

Per ogni domanda c'è già una risposta, sono le recenti costituzioni di coop. Voilà, coop. Centro Trasporti Dedicati, coop. Le Coccinelle.. Ci sono molte persone che hanno molto da dire vanno stimolate, ascoltate, valorizzate con gli strumenti giusti... occorre una vera riflessione sulla promozione d'impresa cooperativa.

Giorgio Lonardi



Percorsi di riforma del welfare lombardo

Avviata una consultazione pubblica

Il 16 maggio la Giunta Regionale Lombarda ha deliberato l'avvio di un percorso di consultazione pubblica, da realizzare in meno di due mesi, per la condisione e sottoscrizione di un "Nuovo Patto per il Welfare Lombardo", contenente i principi e le priorità della nuova legge lombarda sul sistema di welfare, il tutto in continuità con gli atti programmatici regionali, a partire dal Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura che già indica la volontà riordinare il settore sociale e socio-sanitario.

Allo stato attuale non ci sono elementi giungere a conclusioni circa il reale significato di questa consultazione pubblica, tuttavia, oltre a rilevare la ristrettezza dei tempi per la consultazione, sorge qualche perplessità dettata dall'esperienza del recente passato circa l'effettiva possibilità di un confronto paritario con Assessorato e DG Famiglia.

Il percorso di riforma in corso si innesta su quello realizzato nel periodo 1997/2010, le cui direttrici fondamentali – separazione della funzione di finanziamento da quella di gestione dei servizi, libertà di accreditamento senza differenze fra pubblico e privato, competizione fra i diversi erogatori – erano funzionali all'elemento cardine del



modello, la libertà di scelta del cittadino che avrebbe dovuto essere messo nella condizione di rivolgersi al soggetto gestore preferito nell'ambito di un quasi-mercato dei servizi.

La necessità di un'ulteriore riforma è riconducibile principalmente alla volontà di rendere effettiva la libertà di scelta estendendola dal "chi" al "cosa", coinvolgendo l'individuo e la famiglia nella definizione della risposta adeguata al proprio bisogno, attraverso una sempre maggior personalizzazione delle prestazioni e una responsabilizzazione, in primis economica. A questo si è sovrapposto in modo determinante il tema della sostenibilità nel tempo dell'attuale sistema stante lo squilibrio demografico e i crescenti costi della cronicità a fronte della crisi del debito del nostro paese.

La Giunta Regionale dichiara di voler realizzare una transizione dal "Welfare dei Diritti" al "Wel-

fare delle Responsabilità" con l'obiettivo della coesione sociale e della sostenibilità. Tradotto in termini pratici, si tratta di trovare un nuovo equilibrio fra prestazioni offerte e finanziate dalla collettività e contributo, personale ed economico, degli individui e delle famiglie, con il dichiarato coinvolgimento degli enti del terzo settore nella veste di soggetti chiamati ad una responsabilizzazione rispetto alla progettazione e realizzazione del nuovo sistema.

In realtà la Giunta ha già delineato e, in parte introdotto con atti amministrativi o legislativi, percorsi e strumenti del nuovo modello che si delinea come un sistema di Welfare maggiormente finanziato e organizzato dai privati, famiglie e terzo settore, dove il pubblico assume la funzione di regolatore, sia della domanda (valutazione del bisogno, assegnazione del titolo di spesa e orientamento nella scelta) che dell'offerta (requisiti di accreditamento, selezione dei soggetti con cui stipulare il contratto, selezione delle sperimentazioni).

Il modello presenta alcuni punti critici su cui si gioca la possibilità di tenuta, prima ancora che di successo, del sistema:

– la reale capacità dell'attore pubblico di svolgere in modo efficace ed efficiente la funzio-

“Sotto il profilo gestionale è necessario prendere coscienza della necessità di orientare le risorse pubbliche secondo criteri di efficienza e di priorità”

ne di regolatore, soprattutto dal lato della domanda;

– la capacità di resistenza degli enti del III settore rispetto alle sempre maggiori richieste della Regione a fronte di una progressiva riduzione delle risorse.

Questo secondo punto richiede sul versante associativo una forte azione nei confronti delle istituzioni volta a contrastare quella che pare una tendenza di fondo delle politiche regionali alla spinta verso un sistema d’offerta fortemente concentrato in mano a pochi soggetti, profit o non profit.

Infatti, il progressivo e continuo spostamento in alto dei requisiti richiesti a fronte di una cadenzata, di anno in anno, limitazione delle risorse per unità di prestazione erogata, mette in seria difficoltà le strutture di dimensioni medie e piccole, apparentemente marginali, la cui diffusione e capillarità contribuisce al mantenimento dell’equilibrio del sistema sociale e sociosanitario complessivo sia sotto il profilo della sostenibilità economica, sia sotto il profilo

dell’equità del sistema e della coesione sociale.

D’altro canto, sotto il profilo gestionale è necessario prendere coscienza della necessità di orientare le risorse pubbliche secondo criteri di efficienza e di priorità per cui i singoli enti devono attrezzarsi di conseguenza, soprattutto in termini di ricerca di alleanze e di condizioni di efficienza e soluzioni innovative per superare un periodo, sicuramente non brevissimo, di notevole difficoltà.

Giuliano Sormani

TUTT'ALTRA MUSICA PER LA COMUNICAZIONE D'IMPRESA

The advertisement features a central image of a conductor in a black suit, surrounded by various musical instruments. Each instrument is accompanied by a text box describing a communication service:

- WEB & MULTIMEDIA** (Keyboard)
- EDITORIA & STAMPA** (Trumpet)
- PUBBLICITÀ & COMUNICAZIONE** (Tuba)
- APPLICAZIONI IPHONE & IPAD** (Violin)
- UFFICI STAMPA & P.R.** (Trumpet)
- ETICHETTE & PACKAGING** (Trumpet)
- FOTOGRAFIA & REPORTAGE** (Saxophone)
- GADGET & PROMOTION** (Saxophone)
- EVENTI & ALLESTIMENTI FIERISTICI** (Saxophone)
- TOTEM TOUCHSCREEN** (Violin)

Per una buona esecuzione musicale servono bravi solisti, con esperienza e creatività, affiatamento e visione d’insieme, capacità progettuale e senso dell’organizzazione.
 Aggiungete un direttore autorevole che dia tono e ritmo ed avrete una buona orchestra.
Acherdo è tutto questo, solo non suona: **comunica**.

Via Cairoli, 3 - CALCINATO (BS) - Tel. 030 9636458
www.acherdo.com

ACHERDO
 editoria & comunicazione

Aderente a
CONFCOOPERATIVE
 UNIONE PRODUCIBILE DI BRESCIA

Coop DENTALE[®]

CLINICA

S.C.S.

STUDI DENTISTICI

Autorizzazione sanitaria n° 2 del 07/02/2012

La Cooperativa Sociale
attiva sia in Veneto che in Lombardia

Dove la **qualità** diventa convenienza

24 professionisti dalla comprovata esperienza,
personale selezionato e altamente **qualificato**,
rigorose e controllate **norme igienicosanitarie**,
trasparenza e **stabilità** dei prezzi

garantiscono

lavori certificati con utilizzo esclusivo di soli **materiali selezionati**,

Finanziamenti personalizzati a **reale tasso zero**,
senza spese aggiuntive,

vengono erogati presso la nostra sede da primari Istituti di Credito

OFFRE SENZA SPESE AGGIUNTIVE

- *Prima visita e valutazione odontoiatrica*
- *Rilascio immediato di un preventivo chiaro e garantito nel tempo*



Contattaci senza impegno

per ogni ulteriore informazione il nostro personale è a vostra completa disposizione



Via del Campo, 10 | 25038 Rovato | Tel. 030.7704475 | 030.723894 | Fax 030.7703444

Poliambulatorio Il Quadrifoglio



Poliambulatorio Quadrifoglio | Via Zara, 66 | 25124 Brescia | Tel. 030.223220

Responsabile Odontoiatrica D.ssa Rivetti Donatella

Per offrirti il sorriso che desideri al prezzo che sogni!